SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Commissione nazionale per le società e la borsa

CIRCOLARI

Ministero delle finanze e Ministero dei lavori pubblici

Ministero dell'interno

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

BANCA D'ITALIA

139° aggiornamento del 27 febbraio 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Modifica della disciplina sul patrimonio di vigilanza.

98A2015

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513.

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

c) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

h) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

i) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

m) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

n) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

o) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

p) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;

q) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Art. 2.

Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 3.

Requisiti del documento informatico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì dettate le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4.

Forma scritta

1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta.

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Efficacia probatoria del documento informatico

1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Art. 6.

Copie di atti e documenti

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente regolamento.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 3.

Art. 7.

Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.

2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8.

Certificazione

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'articolo 3:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.

Art. 9.

Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 3;

c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;

e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;

f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di chiavi private;

h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;

l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.

Capo II

FIRMA DIGITALE

Art. 10.

Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

Art. 11.

Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art. 12.

Trasmissione del documento

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo 3, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Art. 13.

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Art. 14.

Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.

Art. 15.

Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente regolamento e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.

Art.16.

Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, numero 1°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente regolamento.

5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.

Art. 17.

Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.

Art. 18.

Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.

Art. 19.

Sottoscrizione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente regolamento.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

Capo III

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 20.

Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, numeri 675 e 676.

3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Art. 21.

Gestione informatica del flusso documentale

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati aventi diritto.

Art. 22.

Formulari, moduli e questionari

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i soggetti privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 22, come deliberato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 5 marzo 1998

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni».

— Il decreto legislativo n. 39/1993 reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b*), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

Nota all'art. 5:

— Si riportano i testi degli articoli 2702, 2712, 2214 e seguenti del codice civile:

«Art. 2702 *(Efficacia della scrittura privata)*. — La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta».

«Art. 2712 *(Riproduzioni meccaniche)*. — Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime».

«Art. 2214 *(Libri obbligatori e altre scritture contabili)*. — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

«Art. 2215 *(Libro giornale e libro degli inventari)*. — Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono».

«Art. 2216 *(Contenuto del libro giornale)*. — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.

«Art. 2217 *(Redazione dell'inventario)*. — L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili

conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.

L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».

«Art. 2218 *(Bollatura facoltativa)*. — L'imprenditore può far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli altri libri da lui tenuti».

«Art. 2219 *(Tenuta della contabilità)*. — Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili».

«Art. 2220 *(Conservazione delle scritture contabili)*. — Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti.

Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti».

«Art. 2221 *(Fallimento e concordato preventivo)*. — Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti in caso di insolvenza alle procedure del fallimento e del concordato preventivo salve le disposizioni delle leggi speciali».

Nota all'art. 6:

— Si riportano i testi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile:

«Art. 2714 *(Copie di atti pubblici)*. — Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati».

«Art. 2715 *(Copie di scritture private originali depositate)*. — Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 605 del codice civile:

«Art. 605 *(Formalità del testamento segreto)*. — La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o lo fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti».

Nota all'art. 9:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 15 della già citata legge n. 675/1996 vedi nota all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Il decreto legislativo n. 50/1992 reca: «Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile.

«Art. 2703 *(Sottoscrizione autenticata)*. — Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

— Si riporta il testo dell'art. 28, primo comma, della legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Il notaro non può ricevere atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

Note all'art. 20:

— La legge n. 675/1996 reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge n. 676/1996 reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

98G0093

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514.

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 44;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 giugno 1993, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Produzione, commercializzazione e deposito degli additivi alimentari

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e al deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari è rilasciata dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano territorialmente competenti o dalle autorità dalle stesse delegate.

2. Il legale rappresentante dell'impresa interessato al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 presenta istanza contenente:

a) certificazione comprovante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta;

b) numero del codice fiscale;

c) elenco degli additivi alimentari oggetto dell'istanza;

d) planimetria in scala 1:100, con descrizione dei locali ed indicazione della relativa destinazione d'uso;

e) relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello stabilimento;

f) descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, per gli additivi alimentari oggetto dell'istanza, limitatamente alla produzione;

g) copia autentica dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente allo smaltimento o all'allontanamento delle acque reflue nonché alle emissioni in atmosfera, limitatamente alla produzione;

h) nominativo del responsabile dello stabilimento;

i) dichiarazione, sotto propria responsabilità, di possedere il requisito prescritto dal comma 4.

3. La documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *g)*, può essere sostituita, per l'avvio dell'istruttoria, dalla copia della domanda presentata dall'interessato ai fini del rilascio delle stesse.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi alimentari il richiedente deve disporre di un laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, ovvero di una convenzione stipulata con un laboratorio di analisi.

5. L'impresa che ha già ottenuto il rilascio dell'autorizzazione per la produzione, commercio e deposito di determinati additivi e che intende estendere l'autorizzazione ad altri additivi, presenta istanza all'autorità competente individuata nel comma 1.

6. L'istanza di cui al comma 5 deve contenere unicamente una dichiarazione con cui il richiedente afferma di aver predisposto le attrezzature prescritte dalla normativa vigente per la produzione e l'analisi degli additivi che si intendono produrre, commercializzare o depositare.

7. Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'autorità competente effettua il sopralluogo previsto dall'articolo 2.

Art. 2.

Sopralluogo

1. L'autorità competente al rilascio della autorizzazione, verificata la completezza della documentazione prescritta dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, dispone un sopralluogo finalizzato ad accertare l'idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali.

2. L'autorizzazione è rilasciata a seguito dell'esito favorevole del predetto sopralluogo.

3. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 1 sia sfavorevole, l'autorità competente comunica al richiedente le carenze riscontrate e fissa un congruo termine, non inferiore a sessanta giorni, per eliminarle. Scaduto tale termine, ove il successivo sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza è respinta.

4. Nel caso in cui l'istante adempia alle prescrizioni impartite prima del termine fissato ne dà comunicazione all'autorità competente la quale, entro sette giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, dispone un sopralluogo di verifica.

Art. 3.

Termini del procedimento

1. Qualora l'istruttoria dia risultato favorevole, il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Decorsi inutilmente sessanta giorni l'istanza si intende respinta.

Art. 4.

Aromi

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli aromi di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

Art. 5.

Requisiti igienico-sanitari

1. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, definisce, con proprio decreto, i requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, di commercializzazione e di deposito degli additivi alimentari, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, che sono accertati e verificati nel corso del sopralluogo previsto all'articolo 2, comma 1.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: l'articolo 6, comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, gli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, l'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed il decreto del Ministro della sanità 25 giugno 1993, n. 459.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, per i requisiti igienico-sanitari continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

2. Il legale rappresentante dell'impresa di produzione, di commercializzazione e di deposito di additivi alimentari, autorizzato ai sensi della normativa previgente, o quello autorizzato ai sensi del comma 1, comunicano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 5, di essere in possesso dei requisiti igenico-sanitari in esso prescritti, ovvero di potervisi adeguare entro un congruo termine da indicare nella comunicazione.

3. Decorso tale termine l'autorità competente dispone il sopralluogo di verifica secondo la procedura di cui all'articolo 2.

4. Nel caso in cui il sopralluogo di cui all'articolo 2, comma 3, dia esito sfavorevole l'autorizzazione si intende revocata.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

BINDI, *Ministro della sanità*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza, la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi, ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge numero 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20, allegato 1, n. 44, della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Con lo stesso disegno di legge di cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, e indica i princìpi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerità nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

«Allegato 1
(previsto dall'art. 20, comma 8)

(Omissis).

44. Procedure per la produzione e commercializzazione di additivi alimentari e per la conservazione delle sostanze alimentari:

legge 30 aprile 1962, n. 283;

decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.

(Omissis)».

— La legge n. 283/1962 reca: «Modifica agli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 reca: «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980 reca: «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».

— Il decreto legislativo n. 123/1993 reca: «Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari».

— Il decreto legislativo n. 107/1992 reca: «Attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione».

— Il decreto del Ministro della sanità n. 459/1993 reca: «Regolamento recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti».

Nota all'art. 4:

— Per il titolo del decreto legislativo n. 107/1992, vedi note al preambolo.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 6, comma 2, della già citata legge n. 283/1962 è il seguente:

«Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari».

— Il testo degli articoli 59 e 60 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980, è il seguente:

«Art. 59 *(Autorizzazione alla produzione, al commercio e deposito all'ingrosso di additivi chimici).* — La produzione, il commercio ed il deposito all'ingrosso di additivi chimici per uso alimentare sono soggetti ad autorizzazione sanitaria.

L'autorizzazione alla produzione è rilasciata dal Ministero della sanità.

Le autorizzazioni al commercio e al deposito all'ingrosso sono rilasciate, rispettivamente, dall'autorità di cui all'art. 3, comma primo, n. 2), e dall'autorità di cui all'art. 3, comma primo, n. 3), del presente regolamento.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi vengono rilasciate previo sopralluogo inteso ad accertare l'idoneità degli impianti, delle attrezzature e dei locali all'esercizio, rispettivamente, delle attività di produzione, commercio e deposito delle sostanze alle quali si riferisce l'istanza.

Il rilascio dell'autorizzazione alla produzione di additivi chimici per uso alimentare è subordinato, inoltre, alla disponibilità, da parte del richiedente, di un idoneo laboratorio per il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali di cui all'art. 22 della legge, per le sostanze alle quali l'istanza si riferisce, ovvero all'esistenza di una convenzione stipulata con idoneo laboratorio di analisi per il controllo periodico della produzione.

È esentato dall'obbligo di disporre di un laboratorio, proprio o convenzionato, chi procede esclusivamente all'estrazione di olii essenziali nonché di aromi naturali dalle piante o loro parti sotto forma di infusi o distillati acquosi od idroalcoolici».

«Art. 60 *(Domande di autorizzazione).* — Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo precedente debbono contenere:

a) il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa;

b) l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o dell'ubicazione dei locali destinati al commercio o deposito all'ingrosso degli additivi;

c) l'indicazione degli additivi che si intende produrre, commerciare o detenere in deposito, secondo la denominazione prevista dai decreti di cui all'art. 22 della legge.

Le domande debbono, inoltre essere corredate dalla pianta planimetrica dei locali, su scala 1:100».

— Il testo dell'art. 57, comma 4, della legge n. 142/1992 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) è il seguente:

«4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità».

— Per il titolo del decreto del Ministro della sanità n. 459/1993, vedi note al preambolo.

98G0084

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1998, n. **41.**

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo da effettuare, anche mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 29 gennaio 1998;

Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in ordine alla necessità di dare ai contribuenti un'informazione completa sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire della detrazione prevista, possono trovare accoglimento con la contestuale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento e del modello di comunicazione e di indicazione dei centri di servizio competenti, ma che non sembra opportuno inserire il citato modello quale allegato al regolamento poiché è stato approvato con decreto dirigenziale proprio al fine di rendere più agevole l'*iter* in caso di successive modifiche;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-851 dell'11 febbraio 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:

a) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell'immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori;

b) comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Art. 2.

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Art. 3.

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici comunicano all'ufficio dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 1, entro il trentuno luglio dell'anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una nota, sottoscritta dal legale rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.

Art. 4.

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:

a) violazione di quanto previsto all'articolo 1, commi 1 e 2;

b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;

c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell'articolo 1;

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c),* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)*, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento».

— L'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo da effettuare mediante l'intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997, se dovuta».

— L'art. 31, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 457, è il seguente:

«Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre ché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti».

Nota all'art. 1:

— L'art. 3, quarto comma, del D.P.R n. 600 del 29 settembre 1973, come sostituito dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è il seguente:

«3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall'art. 43, le certificazioni dei sostituti d'imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente».

98G0079

DECRETO 6 marzo 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è possibile fruire di una detrazione d'imposta pari al 41 per cento, da suddividere in cinque o dieci rate di pari importo, a fronte delle spese sostenute negli anni 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

Visto l'art. 13, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, che consente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di fruire di una detrazione d'imposta pari al 41 per cento, da suddividere in cinque o dieci rate di pari importo, a fronte delle spese sostenute negli anni 1996 e 1997, ed effettivamente rimaste a carico, per gli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria per il ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili;

Visto il regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, che prevede che i soggetti che intendono fruire della detrazione devono comunicare la data di inizio dei lavori, utilizzando un apposito modulo, approvato con decreto dirigenziale;

Considerato che, ai sensi dello stesso regolamento, occorre stabilire le modalità di trasmissione del modulo di comunicazione e i Centri di servizio delle imposte dirette e imposte indirette competenti a riceverlo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modulo di comunicazione

1. È approvato l'annesso modulo, con le relative istruzioni (allegato *A*), da utilizzare per la comunicazione della data di inizio dei lavori concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria, da trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette.

Art. 2.

Trasmissione del modulo di comunicazione

1. Per usufruire della detrazione i contribuenti devono preventivamente trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette, la comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta sul modulo di cui all'allegato *A*. Al modulo va allegata la documentazione prevista nel regolamento citato in premessa. Per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del citato regolamento, il modulo, corredato della documentazione, deve essere spedito entro 40 giorni dalla predetta data.

2. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fluire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l'obbligo anche per suo conto. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti indi-

cati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è trasmesso un unico modulo a cura, rispettivamente, dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini, ovvero di uno dei soggetti cui s'imputano i redditi prodotti in forma associata. In queste ipotesi, nella dichiarazione dei redditi non va indicato il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo.

Art. 3.

Spese sostenute negli anni 1998 e 1999

1. Per fruire della detrazione di cui all'art. 1, commi 1 e seguenti, della citata legge n. 449 del 1997, è necessario che le spese siano pagate negli anni 1998 e 1999 ed esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti indicati nell'art. 5 del citato TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini, ovvero del soggetto dell'art. 5 del TUIR o di uno dei soggetti cui si imputano i redditi in forma associata, che provveda al pagamento.

Art. 4.

Centri di servizio competenti a ricevere il modulo

1. I Centri di servizio cui vanno indirizzati i moduli dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni sono:

Contribuenti con domicilio fiscale in comune della:	*Centro di servizio delle imposte dirette e indirette:*
Regione Lombardia	20138 Milano, via M. del Vascello, 14
Regione Toscana	40131 Bologna, via Marco Polo, 60
Regione Umbria	65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B
Regione Puglia e Basilicata	70100 Bari, via Gentile, 52/B
Regione Emilia-Romagna	40131 Bologna, via Marco Polo, 60
Regione Liguria	16163 Genova, via Morego, 30
Regione Sicilia	90139 Palermo, via Konrad Roentgen, 3
Regioni Abruzzo, Marche e Molise	65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B
Regione Lazio	00155 Roma, via F. De Pero (La Rustica)
Regioni Campania e Calabria	84194 Salerno, via Uff. Finanziari
Regioni Piemonte e Valle d'Aosta	10093 Collegno (Torino), strada della Berlia, 20
Regione Trentino - Alto Adige	38100 Trento, viale Verona, 187
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia	30175 Marghera (Venezia), via G. De Marchi, 16
Regione Sardegna	09100 Cagliari, s.s. 554 - km 1,600 - località S. Lorenzo

Art. 5.

Spese sostenute negli anni 1996 e 1997

1. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997 devono rispettare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, con le seguenti precisazioni:

a) è ammesso qualunque mezzo di pagamento;

b) relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998;

c) qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art. 1, corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata nel 1998.

Art. 6.

Distribuzione del modulo

1. Il modulo di cui all'art. 1 del presente decreto è disponibile presso gli uffici delle entrate e presso quelli del territorio.

Art. 7.

Autorizzazione alla stampa del modulo

1. È autorizzata la stampa del modulo di cui all'art. 1 con le caratteristiche tecniche di cui all'allegato *B.*

2. Per la stampa dei moduli deve essere utilizzato il colore nero e, per le quadrettature contenenti i dati, il colore rosso cieco.

3. Il formato e le dimensioni del modulo devono essere le seguenti:

formato A4 su carta uso mano da 90 gr per mq di opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento;

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

4. Sul retro devono essere stampate le istruzioni per la compilazione.

5. Le coordinate si intendono espresse in millimetri partendo dall'origine zero posta sul vertice alto a sinistra del foglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

L449/97 01

Riservato all'ufficio

COMUNICAZIONE PER LA DETRAZIONE DEL 41 PER CENTO AI FINI IRPEF

Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

DATI DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE

PROPRIETÀ PRIVATA (barrare la relativa casella)
- POSSESSORE
- DETENTORE

PROPRIETÀ COMUNE (barrare la relativa casella)
- AMMINISTRATORE
- CONDOMINO

COGNOME — SESSO

NOME — DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA — PROV.

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune) — CODICE FISCALE SOGGETTI ART. 5 DEL TUIR

DATI DELL'IMMOBILE

SITO IN (Comune) — PROV. — C.A.P.

INDIRIZZO — N. CIVICO

DATI DEL CATASTO: URBANO / TERRENI — PARTITA — FOGLIO — NUMERO/PARTICELLA — SUB

OPPURE: PRESENTATA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DI ATTO (per il detentore): DATA — NUMERO — UFFICIO

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Barrare le relative caselle)

- COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
- COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
- COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
- COPIA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO
- COPIA RICEVUTE I.C.I. 1997 (se dovuta)
- COPIA DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE
- DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE

Comunicazione ASL: Si No

Data di inizio lavori: / /

Firma

Data: / /

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il presente modulo va utilizzato per la comunicazione della data di inizio lavori concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna e Calabria, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 41 per cento e deve essere compilata dai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobiile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese in questione, se le stesse sono rimaste a loro carico.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti individuati nell'articolo 5 del Tuir, deve essere trasmesso, dall'amministratore del condominio o da uno qualunque dei condomini, ovvero da uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir o da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo, un unico modulo.

Il modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredato degli allegati, deve essere spedito, in busta chiusa di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, ai Centri di Servizio delle Imposte dirette e indirette di seguito specificati:

Contribuenti con domicilio fiscale in un comune della	Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette
Regione Lombardia	Milano - Via M. del Vascello, 14 - 20138
Regione Toscana	Bologna - Via Marco Polo, 60 - 40 131
Regione Umbria	Pescara - Via Rio Sparto, 52/B - 65100
Regioni Puglia e Basilicata	Bari - Via Gentile, 52/B - 70100
Regione Emilia Romagna	Bologna - Via Marco Polo, 60 - 40131
Regione Liguria	Genova - Via Morego, 30 - 16163
Regione Sicilia	Palermo - Via Konrad Roentgen, 3 - 90139
Regioni Abruzzo Marche Molise	Pescara - Via Rio Sparto, 52/B - 65100
Regione Lazio	Roma - Via F. Depero (La Rustica) - 00155
Regioni Campania e Calabria	Salerno - Via Uff. Finanziari - 84194
Regioni Piemonte e Val D'Aosta	Torino - Strada della Berlia, 20 - Collegno 10093
Regione Trentino Alto Adige	Trento - Viale Verona, 187 - 38100
Regioni Veneto e F.V. Giulia	Venezia - V. G. De Marchi, 16 - Marghera 30175
Regione Sardegna	Cagliari - S.S. 554 Km 1,600 - Loc. S Lorenzo 09100

Il modulo è predisposto per la lettura ottica e, pertanto, va compilato con la massima chiarezza a macchina o a stampatello, utilizzando una penna biro nera o blu; è necessario inoltre:
- riempire ogni casella con un solo carattere
- scrivere i caratteri all'interno delle caselle
- annerire la casella o segnare un trattino orizzontale quando sul modello è richiesto di rispondere barrando la casella.

• Dati del dichiarante
Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è "possessore" (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero "detentore" (cioè locatario, comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma delll'articolo 5 del Tuir) dell'immobile.
In caso di interventi da parte di uno dei soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all'articolo 5 del Tuir; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, che il soggetto che trasmette la comunicazione è un detentore dell'immobile.
In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio o uno dei condomini.

• Dati dell'immobile
Nella sezione devono essere indicati i dati relativi agli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dell'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, deve essere indicato se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
I dati relativi ai fabbricati rurali che conservano i requisiti di ruralità, sono rilevabili dalle certificazioni del catasto dei terreni.
Non devono essere indicati i dati relativi ai fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità non ancora accatastati in forza dell'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine per procedere l'accatastamento di detti fabbricati.
Se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

• Documentazione allegata
Nella sezione deve essere indicata la documentazione allegata alla comunicazione, barrando le relative caselle. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza del citato articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata.

Dovrà, infine, essere indicato se è stata effettuata la comunicazione dell'inizio dei lavori alla Azienda sanitaria locale e la data di inizio degli stessi.

ALLEGATO *B*

x: 9 y: 9_ L:5 A:5

x: 168,522 y: 14 → **L449/97 01** x: 196 y: 9 L:5 A:5

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

x: 130 y: 17 **Riservato all'ufficio**

COMUNICAZIONE PER LA DETRAZIONE DEL 41 PER CENTO AI FINI IRPEF

Regolamento emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

DATI DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE L: 6 A: 6 x: 12 y: 68

PROPRIETÀ PRIVATA (barrare la relativa casella)
x: 116 y: 73 L: 6 A: 6 POSSESSORE
x: 116 y: 79 DETENTORE

PROPRIETÀ COMUNE (barrare la relativa casella)
x: 151 y: 73 AMMINISTRATORE
x: 151 y: 79 CONDOMINO

COGNOME L: 6 A: 6 x: 12 y: 89

SESSO x: 191,294 y: 89

NOME L: 6 A: 6 x: 12 y: 102

DATA DI NASCITA x: 162 y: 102

COMUNE DI NASCITA L: 6 A: 6 x: 12 y: 115

PROV. x: 186 y: 115

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune) L: 6 A: 6 x: 12 y: 128

CODICE FISCALE SOGGETTI ART. 5 DEL TUIR x: 132 y: 128

DATI DELL'IMMOBILE

SITO IN (Comune) L: 6 A: 6 x: 12 y: 157

PROV. L: 6 A: 6 x: 150 y: 157

C.A.P. L: 6 A: 6 x: 168 y: 157

INDIRIZZO L: 6 A: 6 x: 12 y: 170

N. CIVICO L: 6 A: 6 x: 174 y: 170

DATI DEL CATASTO 1) L: 5 A: 5 URBANO 2) L: 5 A: 5 TERRENI

PARTITA L: 6 A: 6 x: 54 y: 183

FOGLIO L: 6 A: 6 x: 102 y: 183

NUMERO/PARTICELLA L: 6 A: 6 x: 138 y: 183

SUB L: 6 A: 6 x: 174 y: 183

OPPURE: 3) L: 5 A: 5 PRESENTATA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO

ESTREMI DI REGISTRAZIONE DI ATTO (per il detentore):
DATA L: 30 A: 6 x: 78 y: 202
NUMERO L: 30 A: 6 x: 110 y: 202
UFFICIO L: 56 A: 6 x: 142 y: 202

1) x: 26,148 y: 179,684 2) x: 26,148 y: 185,684 3) x: 26,148 y: 192,236

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Barrare le relative caselle)

x: 12 y: 227 L: 5 A: 5 COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
x: 12 y: 235 COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
x: 12 y: 243 COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
x: 12 y: 251 COPIA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO

x: 110 y: 227 COPIA RICEVUTE I.C.I. 1997 (se dovuta)
x: 110 y: 235 COPIA DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE
x: 110 y: 243 DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE

Comunicazione ASL: L: 5 A: 5 Si x: 48,478 y: 263,154 No x: 61,362 y: 263,154

Data di inizio lavori: L: 6 A: 6 x: 140 y: 263,703 / x: 158 y: 263,703 / x: 176 y: 263,703

Firma L: 82,456 A: 6 x: 21,143 y: 273,703

Data: x: 140 y: 273,703 / x: 158 y: 273,703 / x: 176 y: 273,703

x: 9 y: 283_L:5 A:5 x: 196 y: 283_L:5 A:5

98A1990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 settembre 1997, n. **515.**

Regolamento recante norme di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri e del tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare», che all'articolo 3, comma 14, prevede l'emanazione di norme regolamentari in materia di pensioni in regime internazionale che fissino «le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi»;

Vista la decisione n. 105 della Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'articolo 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71, che fissa le modalità di accertamento delle variazioni degli importi tra gli Stati membri dell'Unione europea;

Visto l'articolo 107 del regolamento CEE n. 574/72 che determina il tasso di conversione delle monete per l'applicazione del citato articolo 50 del regolamento CEE n. 1408/71;

Viste le determinazioni adottate in data 2 dicembre 1996 dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 aprile 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 12270/PGIi133 del 22 maggio 1997);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di accertamento degli importi pensionistici esteri

1. Al fine di permettere il ricalcolo annuale delle integrazioni al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le competenti istituzioni italiane, nell'ambito della collaborazione amministrativa prevista dalla normativa comunitaria e internazionale di sicurezza sociale, acquisiscono, ove possibile in via telematica, dalle istituzioni competenti straniere gli importi delle prestazioni da esse dovute, ivi incluse le variazioni intervenute, al 1° gennaio di ogni anno.

2. Nel caso di difficoltà di attuazione di tali procedure, le istituzioni competenti italiane acquisiscono direttamente dai pensionati apposite dichiarazioni di responsabilità, fatte salve le verifiche che si ritenessero necessarie da parte delle istituzioni medesime.

Art. 2.

Tasso di cambio

1. Per l'applicazione delle convenzioni internazionali di sicurezza sociale, il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane degli importi pensionistici esteri di cui al precedente articolo 1, primo comma, è quello in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, così come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312.

2. Per l'applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, il tasso di cambio da utilizzare è quello pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 574/72.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 settembre 1997

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1998
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatatorio e complementare), recita:

«14. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia, da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'art. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino

eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro"».

— La decisione n. 105 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'art. 50 del regolamento CEE n. 1408/71 recita:

«DECISIONE n. 105
del 19 dicembre 1975, concernente l'applicazione dell'art. 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

Visto l'art. 81, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, a norma del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio;

Considerando che in una rigida applicazione del combinato disposto degli articoli 50 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione che versa un complemento in virtù dell'art. 50 precitato dovrebbe ricalcolare tale complemento ogniqualvolta intervenga una rivalutazione di una delle prestazioni dovute ai beneficiari, a motivo dell'aumento del costo della vita, della variazione del livello dei salari o di altre cause di adeguamento;

Considerando che è materialmente impossibile alle istituzioni di assicurazione pensioni di taluni Stati membri di procedere con una tale frequenza a detti calcoli;

Considerando che i nuovi calcoli non possono che avere l'effetto di ridurre il complemento;

Considerando che, se da un lato si ottenesse una diminuzione della quota a carico dell'istituzione, dall'altro vi sarebbe un aumento delle spese amministrative;

Considerando che un unico nuovo calcolo per anno è nell'interesse sia del beneficiario del complemento sia dell'istituzione debitrice;

Decide:

1. L'istituzione competente di uno Stato membro che, in applicazione dell'art. 50 del regolamento (CEE) n. 1408/71, versa un complemento, è tenuta ad informarne l'istituzione competente di ogni altro Stato membro in virtù della cui legislazione il beneficiario ha parimenti diritto a prestazioni, in applicazione dell'art. 46 dello stesso regolamento.

2. Le istituzioni competenti degli altri Stati membri che erogano prestazioni in virtù dell'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71 comunicano, una volta all'anno, nel corso del mese di gennaio, all'istituzione che versa il complemento, l'importo della prestazione di cui esse sono debitrici alla data del 1° gennaio. Tuttavia, allo scopo di procedere ad adeguamenti più frequenti, le autorità competenti di due Stati membri possono di comune accordo apportare deroghe a detta norma.

3. La presente decisione è applicabile dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

— L'art. 50 del regolamento CEE n. 1408/71 recita:

«Art. 50 *(Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario)*. — Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L'istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l'importo della prestazione minima».

— L'art. 107 del regolamento CEE n. 574/72 recita:

«Art. 107 *(Conversione delle monete)*. — 1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: art. 12, paragrafi 2, 3 e 4; art. 14 *quinquies*, paragrafo 1; art. 19, paragrafo 1, lettera *b)*, ultima frase; art. 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; art. 25, paragrafo 1, lettera *b)*, penultima frase; art. 41, paragrafo 1, lettere *c)* e *d)*; art. 46, paragrafo 4; art. 46-*bis*, paragrafo 3; art. 50; art. 52, lettera *b)*, ultima frase; art. 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; art. 70, paragrafo 1, primo comma; art. 71, paragrafo 1, lettera *a)*, punto ii) e lettera *b)*, punto ii), penultima frase;

b) disposizioni del regolamento di applicazione: art. 34, paragrafi 1, 4 e 5.

Il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale è il tasso calcolato dalla Commissione delle Comunità europee e basato sulla media mensile, durante il periodo di riferimento definito al paragrafo 2, dei corsi di cambio di tali monete, i quali le sono comunicati per l'applicazione del Sistema monetario europeo.

2. Il periodo di riferimento è:

il mese di gennaio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° aprile successivo;

il mese di aprile per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° luglio successivo;

il mese di luglio per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° ottobre successivo;

il mese di ottobre per i tassi di conversione da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio successivo.

3. I corsi di cambio da utilizzare per l'applicazione del paragrafo 1 sono quelli comunicati alla Commissione delle Comunità europee, allo stesso momento, dalle banche centrali per il calcolo dell'ECU nel contesto del Sistema monetario europeo.

4. Su proposta della commissione dei conti, la commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicarsi nei casi di cui al paragrafo 1.

5. I tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nel corso del penultimo mese precedente a quello dal cui primo giorno essi devono essere applicati.

6. Nei casi non contemplati nel paragrafo 1, la conversione si effettua al corso ufficiale di cambio del giorno del pagamento, sia in caso di versamento delle prestazioni sia in caso di rimborso».

— L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così recita:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

2-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— I commi 2 e 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recitano:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 3, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La legge 12 agosto 1993, n. 312, reca: «Abolizione del fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento».

— Per il regolamento CEE n. 574/72, art. 107, paragrafo 5, vedi nelle note alle premesse.

98G0089

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 febbraio 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Urbason».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h),* che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto n. 805/S.44/97.M.112/1/D11 con il quale è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la nota della ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. che richiede revoca della sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto a partire dal 10 marzo 1998;

Decreta:

La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Hoechst Marion Roussel S.p.a. è revocata a partire dal 10 marzo 1998.

Specialità medicinale: URBASON:

«retard mite» 10 confetti 4 mg, A.I.C. n. 024001051;

«retard» 10 confetti 8 mg, A.I.C. n. 024001036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il dirigente: DELLA GATTA

98A2002

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 27 febbraio 1998.

Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il decreto legislativo del 28 giugno 1993, n. 214;

Visto il decreto legislativo del 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1996 concernente: «Nuovi criteri e direttive per la distrazione degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1996;

Tenuto conto che avverso il su citato decreto ministeriale hanno proposto ricorso per conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale la provincia autonoma di Trento, la regione Emilia-Romagna, la regione Campania e la regione Marche;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 maggio 1997, con la quale la Corte costituzionale, previa riunione dei ricorsi, ha annullato il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 19 gennaio 1996, nonché la relativa circolare esplicativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del 19 marzo 1996;

Preso atto che in detta sentenza la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato disciplinare la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio e viceversa, relativamente a profili che non involgono l'accertamento dell'idoneità tecnica dei veicoli;

Tenuto conto dell'obbligo che incombe alla pubblica amministrazione di dettare le norme applicative conseguenti alla su citata sentenza provvedendo, in via transitoria ad una regolamentazione della materia;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea previo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

La suddetta autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del luogo ove ha sede l'impresa richiedente, dopo aver accertato la compatibilità delle caratteristiche del veicolo oggetto di distrazione con le modalità e condizioni di esercizio delle singole linee sulle quali lo stesso deve essere impiegato.

Art. 2.

Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente, previo rilascio della autorizzazione di cui all'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

La predetta autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio provinciale competente della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dopo aver verificato sia che il veicolo adibito in servizio di linea abbia le caratteristiche idonee allo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, ivi compresa l'installazione di cronotachigrafo se necessario, sia che per lo stesso sia stata rilasciata dall'ente concedente la linea l'autorizzazione di cui all'art. 87, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto è da ritenersi valido per la durata di un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A2041

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 dicembre 1997.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato degli immobili ultimati nel 1996.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto l'art. 15, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione del costo di produzione per l'anno 1996 al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate;

Ritenuto che il costo base degli immobili ultimati nell'anno 1996 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che, ai fini della determinazione del predetto costo base, si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 dicembre 1997;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, è determinato come segue:

1996: L. 1.422.000.

2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1996 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, è determinato come segue:

1996: L. 1.320.000.

Art. 2.

1. Gli elementi costitutivi del costo base di produzione di cui all'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, incidono sul costo medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81 per cento per il costo di produzione di cui al secondo comma, lettera *a),* dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7 per cento per il contributo di concessione di cui al secondo comma, lettera *b)* del citato art. 22;

c) 12 per cento per il costo dell'area di cui al secondo comma, lettera *c)* del medesimo art. 22.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e non è soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 19 dicembre 1997

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

98A2026

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Integrazione del programma degli interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali da finanziare ai sensi dell'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. (Deliberazione n. 255/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, nei limiti di impegno stabiliti dalla norma stessa e con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, per la realizzazione, nelle aree depresse, di grandi opere infrastrutturali che vengano approvate da questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con le Amministrazioni interessate;

Visto l'art. 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che destina 600 miliardi, a valere sui mutui come sopra attivabili, al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, alla metanizzazione e rimette a questo Comitato il riparto tra le tipologie in questione;

Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, con la quale questo Comitato, nel ripartire i 600 miliardi sopra citati, ha destinato 200 miliardi alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali, demandando al Ministro competente di fornire indicazioni sulle opere da finanziare e prevedendo la sottoposizione delle indicazioni stesse a questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il citato Ministro;

Vista la propria delibera in data 27 novembre 1996, quale risulta dal testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997 e dal comunicato di errata-corrige riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1997, con la quale questo Comitato ha approvato un elenco di interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali per un importo complessivo di lire 190,416 miliardi di lire, da finanziare a carico delle risorse riservate a tale tipologia con la citata delibera dell'8 maggio 1996 ed ha invitato il Ministro dei lavori pubblici a formulare, non appena possibile, indicazioni per l'utilizzo della quota residua;

Vista la nota n. 1656 in data 2 dicembre 1997, con la quale il suddetto Ministro rappresenta la richiesta di sostituzione di un intervento avanzata dalla provincia di Forlì ed indica ulteriori interventi da ammettere a finanziamento sino alla concorrenza del ricordato importo di 200 miliardi di lire, rettificando nel contempo l'indicazione di un intervento relativo alla provincia di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 1731 del 16 dicembre 1997 con la quale il Ministero dei lavori pubblici fornisce talune precisazioni in ordine all'elenco di interventi di cui sopra;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici, che specifica in particolare che gli interventi come sopra rappresentati sono localizzati nell'ambito delle aree depresse interessate dagli obiettivi comunitari e sono stati individuati alla stregua delle priorità enucleate nella precedente occasione e condivise da questo Comitato;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale del pari in seduta viene formalizzata l'intesa del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. L'intervento relativo alla S.P. 52 «Villafranca-S. Giorgio, sistemazione ed ammodernamento» dell'importo di L. 1.800.000.000, riportato al primo posto degli interventi relativi alla provincia di Forlì nell'elenco approvato con la propria delibera del 27 novembre 1996 meglio specificata in premessa, è sostituito dai seguenti, concernenti la medesima provincia:

S.P. 77 Spinello	L.	900.000.000
S.P. 26 Carnaio	»	800.000.000
Totale . . .	L.	1.700.000.000

2. La denominazione dell'intervento riportato al quarto posto degli interventi relativi alla provincia di Reggio Calabria nell'elenco di cui sopra è rettificata come segue:

«S.P. bivio Ortì-Ortì Inf.: sistemazione ed ammodernamento».

Resta invariato l'importo di L. 396.000.000 assegnato all'opera.

3. Sono approvati gli interventi di manutenzione e completamento delle reti viarie provinciali di cui appresso, da finanziare con la quota residua dell'importo di 200 miliardi riservati a tale tipologia con la delibera dell'8 maggio 1996, richiamata in premessa:

MARCHE

Ascoli Piceno:

1) S.P. n. 5 Belmonte-Grottazzolina	L.	490.000.000
2) S.P. n. 156 S. Giovanni	»	558.000.000
3) S.P. n. 45 M.S. Pietro Morico	»	235.000.000
4) S.P. n. 73 Ripaberarda	»	170.000.000
5) S.P. n. 96 Villa Pera	»	163.000.000
Totale	L.	1.616.000.000

PIEMONTE

Alessandria:

1) S.P. n. 161 «della Crenna» e S.P. n. 160 «di Val Lenne» variante esterna all'abitato di Gavi	L.	2.300.000.000
2) Realizzazione della segnaletica lungo alcune strade provinciali	»	300.000.000
Totale	L.	2.600.000.000

PUGLIA

Taranto:

1) S.P. n. 76 Montemesola-Visciola	L.	500.000.000
2) S.P. n. 81 Carosino-Monteiasi	»	160.000.000
3) S.P. n. 100 bivio Annunziata-Leporano	»	190.000.000
4) S.P. n. 103 innesto Palagiano-Lenne Madonna della Stella, innesto Palagiano-S. Domenico	»	700.000.000
Totale . . .	L.	1.550.000.000

SARDEGNA

Sassari:

1) SP. Completamento della circonvallazione di Nule	L.	2.208.000.000
Totale . . .	L.	2.208.000.000

SICILIA

Messina:

1) Sistemazione ai fini della protezione civile della strada di collegamento tra la S.P. 187/ter - Porto Levante nell'isola di Vulcano	L.	485.000.000
2) SS.PP. 178, 178/ter e 178/quater nell'isola di Vulcano	»	225.000.000
Totale . . .	L.	710.000.000

Ragusa:

1) Impianti di segnaletica verticale ed orizzontale sull'intera rete viaria provinciale	L.	1.000.000.000
Totale . . .	L.	1.710.000.000
TOTALE GENERALE	L.	9.684.000.000

4. Agli interventi indicati nella presente delibera si applicano le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della delibera del 27 novembre 1996 citata al precedente punto 1.

5. A decorrere dall'effettiva messa a disposizione delle risorse il Ministro dei lavori pubblici riferirà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a questo Comitato sullo stato di attuazione della presente delibera sino alla completa realizzazione del programma complessivo.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 308

98A2027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, delle tipologie di contribuzione e dei soggetti tenuti al relativo pagamento per l'esercizio 1998. (Deliberazione n. 11103) (*).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 10412 del 27 dicembre 1996, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 3 febbraio 1997, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono stati individuati per l'anno 1997 le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 1998, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivi istruttori

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1998, un corrispettivo denominato «corrispettivo istruttorio»:

a) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento;

b) le imprese di investimento comunitarie che chiedono l'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi disciplinati dal decreto legislativo n. 415 del 1996 non ammessi al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 14, comma 3, lettera *b),* dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

c) le imprese di investimento extracomunitarie che chiedono:

1) l'autorizzazione allo svolgimento di servizi di investimento e di servizi accessori ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996, con conseguente iscrizione all'albo di cui all'art. 9 dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

2) successivamente all'iscrizione all'albo, l'autorizzazione all'esercizio di uno o più dei servizi di cui al precedente n. 1;

d) le società che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;

e) le persone fisiche che chiedono l'iscrizione all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

f) gli agenti di cambio che chiedono l'approvazione della nomina di propri rappresentanti ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1975;

g) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis,* comma 1, della legge n. 77 del 1983, che trasmettono annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 1/18-*quinquies* della legge n. 216 del 1974, nonché gli altri soggetti che trasmettono i medesimi annunci successivamente alla data di deposito del prospetto informativo;

h) i soggetti che chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 1/18-*septies* della legge n. 216 del 1974;

i) le società che chiedono:

1) l'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

2) l'approvazione delle modifiche del regolamento del mercato ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

l) la Monte Titoli s.p.a., per le richieste di approvazione del regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge n. 289 del 1986;

m) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi

(*) Resa esecutiva, ad esclusione dell'art. 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998.

di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 1/18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, ovvero procedono all'aggiornamento di un prospetto informativo pubblicato o dei suoi allegati ai sensi dell'art. 11 del regolamento Consob n. 6430 del 1992;

n) gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983 che intendono pubblicare il prospetto informativo ed il relativo documento informativo di cui alla lettera *c)* del medesimo articolo ovvero procedono all'aggiornamento degli stessi ai sensi dell'art. 7 del regolamento Consob n. 6426 del 1992;

o) i gestori di mercati esteri che chiedono, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996, il riconoscimento di detti mercati al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica;

p) le società che chiedono, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 415 del 1996, il nulla-osta per il riconoscimento da parte di autorità di Stati extracomunitari di mercati da esse gestiti.

Art. 2.

Corrispettivo per la partecipazione ad esami

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1998, un corrispettivo, denominato «corrispettivo per la partecipazione agli esami», le persone fisiche che presentano domanda di partecipazione:

a) alle prove valutative di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

b) al colloquio di accertamento della preparazione e della idoneità professionale di cui all'art. 3 del regolamento Consob n. 17 del 1976.

Art. 3.

Contributo di vigilanza

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 1998, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le «società di intermediazione mobiliare» iscritte nell'albo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 415 del 1996, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 415 del 1996;

b) le banche autorizzate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 415 del 1996 e quelle di cui all'art. 60, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 415 del 1996;

c) gli agenti di cambio, ivi compresi quelli iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 1 del 1991;

d) le società di revisione iscritte all'albo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975;

e) i promotori finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

f) la Borsa italiana S.p.a.;

g) il comitato di gestione del mercato secondario dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato, quotati e non quotati in borsa, e del mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato;

h) le società di gestione del mercato, diverse dalla Borsa italiana S.p.a., iscritte all'albo previsto dall'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 415 del 1996;

i) la Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.;

l) i soggetti, diversi dallo Stato e dagli enti locali, emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali;

m) le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti di cui alla legge n. 77 del 1983, le società di investimento a capitale variabile di cui al decreto legislativo n. 84 del 1992, le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui alla legge n. 344 del 1993, le società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge n. 86 del 1994, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 86 del 1992, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui all'art. 10-*bis*, comma 1, della legge n. 77 del 1983, che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo;

n) gli offerenti, diversi da quelli di cui alla lettera *m)*, che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 1/18, comma 1, della legge n. 216 del 1974, quelli che chiedono il riconoscimento del prospetto informativo di cui all'art. 1/18-*sexies* della legge n. 216 del 1974 ai sensi dell'art. 12 del regolamento Consob n. 6430 del 1992, nonché quelli che inoltrano alla Consob la comunicazione di cui all'art. 14 della legge n. 149 del 1992.

Art. 4.

Contributo sulle negoziazioni

Con successiva delibera verrà istituito un contributo sulle negoziazioni avente ad oggetto gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni di mercati regolamentati nazionali. Detto contributo sarà applicato al completo verificarsi dei necessari presupposti e comunque non avrà effetto per l'esercizio 1998.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 1999.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 dicembre 1997

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

98A2036

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Determinazione della misura delle singole contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 1998. (Deliberazione n. 11104) (*).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 10413 del 27 dicembre 1996, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27 del 3 febbraio 1997, con la quale, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è stata fissata per l'anno 1997 la misura delle contribuzioni dovute dai soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 con la quale sono state individuate, per l'esercizio 1998, le tipologie di contribuzione ed i soggetti tenuti al pagamento in relazione ai servizi resi dalla Consob in base a disposizioni di legge;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 1998, la misura dei corrispettivi e dei contributi previsti nella suddetta delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997;

Delibera:

Art. 1.

Corrispettivi istruttori

1. Il corrispettivo istruttorio dovuto, per l'esercizio 1998, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 è determinato, per ciascuna istruttoria, nelle seguenti misure:

(*) Resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998.

CORRISPETTIVI ISTRUTTORI

Riferimento normativo (delibera n. 11103/97)	Attivita' che danno luogo al corrispettivo	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
art. 1. lett.a), n. 1	Prima autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento	Societa' istanti	L. 5 milioni
art. 1, lett. a), n. 2	Successive autorizzazioni	Sim istanti	L. 1 milione
art. 1. lett. b)	Autorizzazione esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento	imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione
art. 1.lett. c),n. 1	Prima autorizzazione esercizio di servizi di investimento e accessori	imprese di investimento extracomunitarie	L. 5 milioni
art. 1. lett. c), n. 2	Sucessive autorizzazioni esercizio servizi di investimento e accessori	imprese di investimento extracomunitarie	L. 1 milione
art. 1. lett. d)	Iscrizione Albo Consob delle societa' di revisione	Societa' istanti	L. 5 milioni
art. 1. lett. e)	Iscrizione albo ex art. 23, comma 4, d.lgs. n. 415/1996 (promotori finanziari)	Persone fisiche istanti	L. 500.000
art. 1. lett. f)	Approvazione nomina rappresentanti	Agenti di cambio istanti	L. 500.000
art. 1. lett. g)	Controllo ex art. 1/18-quinquies, legge n. 216/74	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari	L. 1 milione
art. 1. lett. h)	Autorizzazione ex art. 1/18-septies, legge n. 216/74	Soggetti istanti	L. 2 milioni
art. 1. lett. i), n. 1	Autorizzazione esercizio dei mercati regolamentati ex art. 48, comma 1, d.lgs. n.415/96	Societa' istanti	L. 25 milioni
art. 1. lett. i), n. 2	Approvazione modifiche del regolamento del mercato ex art. 48, comma 2, d.lgs. n.415	Societa' mercato istanti	L. 10 milioni
art. 1. lett. l)	Approvazione regolamento ex art. 10, legge n. 289/86	Montetitoli s.p.a.	L. 30 milioni
art. 1. lett. m)	Deposito e aggiornamento prospetto informativo	OIC	L. 2 milioni
art. 1. lett. n)	Deposito e aggiornamento prospetto informativo	OIC di cui all'art. 10-bis, legge n. 77/83	L. 2 milioni
art. 1, lett. o)	Riconoscimento mercati esteri ex art. 51 comma 2, d.lgs. n. 415/96	Gestori di mercati esteri comunitari	L. 10 milioni
art. 1. lett. p)	Rilascio nulla-osta per il riconoscimento dei mercati nazionali da parte di Autorita' extracomunitarie ex art. 51, comma 3, d.lgs. n. 415/96	Societa' mercato istanti	L. 5 milioni

2. I corrispettivi sono versati alla Consob con modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata all'istanza o al diverso atto d'iniziativa a pena di irricevibilità.

3. Il corrispettivo istruttorio dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *i)*, n. 1, della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 non si applica nel caso di trasformazione degli organismi di mercato esistenti alla data del 1° gennaio 1998.

Art. 2.

Corrispettivi per la partecipazione ad esami

1. Il corrispettivo per la partecipazione ad esami dovuto, per l'esercizio 1998, dalle persone fisiche che presentano domanda di partecipazione agli esami di cui all'art. 2 della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 è determinato nelle seguenti misure:

Corrispettivi per la partecipazione ad esami

Riferimento normativo (delib. n. 11103/97)	Esame	Misura del contributo
art. 2, lett. a)	Prove valutative ex art. 23, comma 5, d.lgs. n. 415/96	L. 150.000
art. 2, lett. b)	Accertamento preparazione ed idoneita' professionale rappresentanti alle grida	L. 50.000

2. I corrispettivi sono versati alla Consob con modalità che verranno stabilite con successivo provvedimento. Copia della documentazione attestante il versamento è allegata, a pena di irricevibilità, all'istanza di partecipazione all'esame.

Art. 3.

Contributi di vigilanza

1. Il contributo di vigilanza dovuto, per l'esercizio 1998, dai soggetti indicati nell'art. 3 della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 è determinato nelle seguenti misure:

CONTRIBUTI DI VIGILANZA

Riferimento normativo (delib. n. 11103/97)	Soggetti tenuti alla contribuzione	Misura del contributo
art. 3, lett. a)	Sim iscritte all'albo (incluse fiduciarie)	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato
art. 3, lett. b)	Banche autorizzate ex art. 6, comma 6, ed ex art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 415/96	L. 2 milioni per ciascun servizio di investimento autorizzato
art. 3, lett. c)	Agenti di cambio Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, della legge n. 1/91	L. 2 milioni L. 1 milione
art. 3, lett. d)	Società di revisione iscritte all'albo Consob	4% dell'ammontare del corrispettivo totale triennale per attività di revisione sottoposte ex lege all'approvazione del conferimento dell'incarico
art. 3, lett. e)	Promotori finanziari iscritti all'albo ex art. 23, comma 4, d.lgs n. 415/96	L. 300.000
art. 3, lett. f)	Borsa Italiana s.p.a.	L. 2 miliardi
art. 3, lett. g)	Comitato di gestione MTS e MIF	L. 60 milioni pro-quota sino alla data di autorizzazione ex art. 57, commi 5 e 6, d.lgs. n.415/96
art. 3, lett. h)	Società iscritte nell'albo previsto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 415/96	contributo di cui al successivo comma 3
art. 3, lett. i)	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	L. 200 milioni
art. 3, lett. l)	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	contributo di cui al successivo comma 4
art. 3, lett. m)	OIC	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
art. 3, lett. n)	Offerenti diversi dagli OIC	contributo di cui ai successivi commi 5 e 6

2. Ai fini dell'applicazione del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *d)*, della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, per corrispettivo totale si intende la somma dei corrispettivi triennali previsti a favore della società di revisione prescelta per la certificazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della societa' che conferisce l'incarico sottoposto all'approvazione della Consob. Sono altresì sommati i corrispettivi relativi ad incarichi di revisione della medesima società di revisione, sulle società partecipate dalla società conferente, salvo il caso che questi ultimi siano oggetto di autonoma contribuzione ai sensi della presente delibera.

Ai fini del computo del contributo di vigilanza il corrispettivo è determinato dal prodotto tra le ore stimate per ciascuna qualifica professionale e il relativo compenso orario, al lordo di eventuali sconti o arrotondamenti e al netto di eventuali altri oneri o spese che la società di revisione, nella sua libera determinazione, riterrà di accordare alla società conferente o porre a carico della stessa.

3. La misura del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *h)*, della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, sarà stabilita con successiva delibera.

4. Il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *l)*, della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, è calcolato sulla base del valore nominale dei titoli quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 1998. Per le frazioni di miliardo la relativa tariffa viene calcolata proporzionalmente.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a lire 20 miliardi di capitale quotato, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino a lire 200 miliardi di capitale quotato, più L. 80.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di capitale quotato. Sono esenti le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni fino a 20 miliardi di valore nominale quotato, più L. 100.000 per miliardo oltre i 20 miliardi e fino a lire 200 miliardi di valore nominale quotato, più L. 80.000 per miliardo oltre i 200 miliardi di valore nominale quotato.

Gli emittenti le obbligazioni quotate di diritto versano L. 150.000 per ogni emissione quotata. L'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di lire 10 milioni per ciascuna linea di quotazione.

Ciascun emittente non è tenuto a versare importi superiori a lire 400 milioni; il contributo, tuttavia, non può essere inferiore a lire 10 milioni per ogni categoria di azione quotata, warrant e obbligazione quotata non di diritto.

L'importo del contributo per i titoli emessi da società estere è pari a lire 20 milioni qualunque sia il numero delle relative linee di quotazione.

5. L'importo del contributo di vigilanza dovuto dai soggetti di cui all'art. 3, lettera *n)*, della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 è pari:

a) per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, ad una quota fissa di lire 10 milioni;

b) per le offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante alla data di scadenza, ad una quota fissa di lire 5 milioni per ogni programma di emissione rappresentato in un prospetto informativo, maggiorata di L. 500.000 per ogni tranche di emissione (serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

c) per le operazioni di sollecitazione aventi ad oggetto buoni di acquisto o sottoscrizione di valori mobiliari, all'1% del controvalore dell'offerta;

d) per le altre operazioni di sollecitazione, ad una quota fissa di lire 5 milioni maggiorata, nel caso di offerte aventi controvalore superiore a lire 25 miliardi, dello 0,02% del controvalore eccedente lire 25 miliardi.

Il contributo indicato alle precedenti lettere *b), c)* e *d)* è, inoltre, maggiorato di lire 3 milioni nel caso in cui siano trasmessi alla Consob annunci pubblicitari ai sensi dell'art. 1/18-*quinquies* della legge n. 216 del 1974 antecedentemente alla data di deposito del prospetto informativo; ove la diffusione degli annunci pubblicitari avvenga attraverso più mezzi di comunicazione di massa, la maggiorazione è pari a lire 5 milioni.

6. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 5, lettere *c)* e *d)*, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Per il calcolo del controvalore si fa riferimento al prezzo dell'offerta dei valori mobiliari indicato nel prospetto o documento informativo.

Qualora nel prospetto o documento informativo venga indicato un intervallo di prezzi, si considera il valore minimo; qualora non venga indicato alcun prezzo, si considera il valore nominale ovvero la media dei prezzi degli ultimi tre mesi se il valore mobiliare offerto è già negoziato in mercati regolamentati italiani. L'ammontare definitivo dovuto viene poi calcolato sulla base del prezzo definitivo pubblicato nell'apposito avviso.

Nel caso di offerte pubbliche di scambio, il controvalore dell'operazione è determinato sulla base del valore dei titoli richiesti indicato nel prospetto o documento informativo.

Nel caso di offerte pubbliche di cambiali finanziarie o altri strumenti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo di vigilanza è dovuto con riferimento al controvalore dei titoli ricompresi nel programma di emissione.

7. I contributi di cui al comma 5, lettere *a)* e *b)*, sono versati alla Consob, con modalità stabilite con successivo provvedimento, precedentemente alla comunicazione ex art. 14, legge n. 149/1992 o ex art. 1/18, legge n. 216/1974. La documentazione attestante il versamento è allegata alla comunicazione a pena di irricevibilità.

8. I contributi di cui al comma 5, lettere *c)* e *d)*, sono versati alla Consob, con modalità stabilite con successivo provvedimento, per il 40% dell'importo dovuto, precedentemente alla comunicazione ex art. 14, legge n. 149/1992 o ex art. 1/18, legge n. 216/1974. La documentazione attestante il versamento è allegata alla comunicazione a pena di irricevibilità.

La restante quota dell'importo dovuto, comprensiva dell'eventuale adeguamento derivante da una modifica del prezzo di riferimento, viene corrisposta entro la data di inizio dell'offerta. La documentazione attestante il versamento è trasmessa alla Consob entro la medesima data.

Qualora l'offerta non abbia luogo, per qualsiasi motivo, la restante quota non è dovuta salvo l'importo a conguaglio della quota fissa di lire 5 milioni.

Gli adeguamenti conseguenti a modifiche dei prezzi, ivi compresa la loro definitiva determinazione, o delle quantità offerte intervenute successivamente all'inizio dell'offerta sono versati, con le modalità stabilite con successivo provvedimento, entro cinque giorni dalla chiusura dell'offerta stessa.

Nel caso di offerte pubbliche di cambiali finanziarie emesse sulla base di programmi di emissione annuali, il 40% dell'importo dovuto è calcolato sul controvalore dei titoli oggetto del programma. La restante quota è dovuta in occasione delle singole emissioni con riferimento al controvalore massimo emesso in relazione al programma di emissione, tenuto conto dei contributi di volta in volta già versati.

9. Le maggiorazioni di cui al comma 5, secondo periodo, sono versate, con le modalità stabilite con successivo provvedimento, entro la data di inizio dell'offerta.

10. I contributi di cui all'art. 3, lettere *a), b), c), e), f), g), i), l)* e *m)*, della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 sono versati annualmente alla Consob con le modalità e nei termini stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento si applica, salvo conguaglio, fino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'omologo provvedimento relativo all'esercizio 1999.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 dicembre 1997

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

98A2037

DELIBERAZIONE 11 marzo 1998.

Modalità e termini di pagamento delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 1998. (Deliberazione n. 11280).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 introduttivo del nuovo sistema di finanziamento della Consob, che prevede la corresponsione alla stessa di contribuzioni da parte dei soggetti tenuti in relazione ai servizi da essa resi in base a disposizioni di legge;

Vista la propria delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998 ad esclusione dell'articolo 4 della stessa, con la quale si è provveduto a determinare, per l'esercizio 1998, le tipologie delle suddette contribuzioni («corrispettivo istruttorio», «corrispettivo per la partecipazione ad esami», «contributo di vigilanza») ed i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Vista la propria delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 1998, con la quale, salvo che per il «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *h)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, si è provveduto a determinare la misura delle suddette contribuzioni per l'esercizio 1998;

Atteso che la citata delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalità di pagamento delle contribuzioni predette, nonché la definizione dei termini di pagamento del «contributo di vigilanza» ad eccezione di quelli, già stabiliti nella stessa delibera n. 11104, relativi al pagamento del «contributo» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *n*), della parimenti citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997;

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalità e dei termini di pagamento delle contribuzioni dovute per l'esercizio 1998 ai sensi della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997;

Delibera:

Art. 1.

1. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 e del «corrispettivo per la partecipazione ad esami» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 2 della stessa delibera deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/D-E, 00198 Roma», presso Banca di Roma/ Agenzia n. 116, via Piave 88, 00187 Roma - Cod. 3002.3 - CAB 03260.7;

versamento sul conto corrente postale n. 54194006 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/D-E, 00198 Roma», utilizzando bollettini di versamento a quattro sezioni.

2. All'atto del pagamento devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati relativi al soggetto tenuto al pagamento, che dovranno risultare dalla documentazione attestante il pagamento stesso:

a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione (per persone giuridiche);

b) codice fiscale (per persone fisiche e giuridiche residenti in Italia);

c) indirizzo (per persone fisiche) o sede legale (per persone giuridiche);

d) codice della causale del pagamento;

e) descrizione della causale del pagamento.

3. Il codice e la descrizione delle causali di pagamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

4. Per i pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, i dati di cui al comma 2 devono essere indicati come segue:

il codice fiscale, unitamente al nome e cognome ovvero alla denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche del soggetto tenuto al pagamento;

il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

5. Per i pagamenti effettuati mediante versamento sul conto corrente postale, il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento ed il codice e la descrizione della causale del pagamento devono essere indicati sul retro del bollettino di versamento nell'apposito «spazio per la causale del versamento».

6. Il pagamento del «corrispettivo istruttorio» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera *n)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione della Consob di avvio dell'istruttoria finalizzata alla pubblicazione del prospetto informativo ovvero all'aggiornamento dello stesso. Copia della documentazione attestante il versamento è trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

Art. 2.

1. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettere *a), b), c), e), l),* ed *m)* [*esclusi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10*-bis, *comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86*], della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato entro il 15 aprile 1998. L'importo relativo al contributo dovuto dai soggetti di cui alle predette lettere *a), b), l)* ed *m)* è computato sulla base delle rispettive situazioni di riferimento alla data del 2 gennaio 1998. Ai fini del pagamento del contributo dovuto dai

soggetti di cui alle predette lettere *c)* ed *e)* si fa riferimento alla situazione in essere alla data del 2 gennaio 1998. Per l'effettuazione del pagamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato che verrà spedito, entro il 15 marzo 1998, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del pagamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il pagamento stesso presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:

a) nome e cognome (per persone fisiche) o denominazione sociale (per persone giuridiche);

b) il codice fiscale ovvero, se richiesto dalla Banca, il «codice utente» con cui il soggetto è identificato dalla Consob, acquisibile dagli interessati presso la sede della Consob stessa.

3. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *d)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997, deve essere effettuato entro sette giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della Consob di approvazione dell'incarico di certificazione ovvero di avvenuto conferimento d'ufficio dell'incarico. In entrambi i casi il pagamento deve essere effettuato con le modalità stabilite all'art. 1 e copia della documentazione attestante il versamento deve essere inviata alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

4. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dal soggetto indicato nell'art. 3, lettera *f)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 dev'essere effettuato entro il 31 marzo 1998 con le modalità stabilite all'art. 1.

5. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *g)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato in quote bimestrali, da versare anticipatamente entro il decimo giorno dall'inizio di ciascun bimestre. La quota relativa al primo e secondo bimestre deve essere versata entro il 31 marzo 1998. Per il bimestre in cui si verifica la cessazione delle funzioni dei predetti soggetti il contributo è dovuto in proporzione ai giorni intercorrenti tra l'inizio del bimestre stesso e la data di cessazione delle funzioni. I relativi versamenti sono effettuati con le modalità stabilite all'art. 1.

6. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dal soggetto indicato nell'art. 3, lettera *i)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 dev'essere effettuato entro il 31 marzo 1998 con le modalità stabilite all'art. 1.

7. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *n)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 dev'essere effettuato con le modalità stabilite all'art. 1, fermi restando i relativi termini stabiliti all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della delibera n. 11104 del 18 dicembre 1997.

8. Le modalità e i termini di pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *h)*, della citata delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 saranno stabiliti con successiva delibera.

Art. 3.

1. Il pagamento del «contributo di vigilanza» dovuto dai soggetti indicati nell'art. 3, lettera *m)* [*limitatamente agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di cui all'art. 10*-bis, *comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 ed all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 1992, n. 86*], della delibera n. 11103 del 18 dicembre 1997 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 1998, mediante bonifico bancario da disporre a seguito della ricezione di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 1998, all'indirizzo dei soggetti predetti. Il relativo importo è computato sulla base dei fondi o comparti gestiti alla data del 2 gennaio 1998.

2. L'avviso di pagamento di cui al comma 1 conterrà, tra l'altro, i seguenti dati: *a)* codice della causale del pagamento, *b)* descrizione della causale del pagamento. Gli stessi dati, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere obbligatoriamente riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:

la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al pagamento;

il codice e la descrizione della causale del pagamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

3. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11170.33 intestato a «Consob/Gestione contribuzioni, via Isonzo 19/D-E, 00198 Roma», presso Banca di Roma/Agenzia n. 116, via Piave, 88 - 00187 Roma - Italia - Cod. 3002.3 - CAB 03260.7. Copia della documentazione attestante il versamento dev'essere trasmessa alla Consob entro cinque giorni dalla data del versamento stesso.

Art. 4.

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 5.

1. La presente delibera sarà pubblicata, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 marzo 1998

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

CORRISPETTIVI ISTRUTTORI

Codice causale	Descrizione causale (delibera n. 11103/97)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
11A	art. 1, lett.a), n. 1	Societa' istanti (iscrizione Albo)	L. 5 milioni
12A	art. 1, lett. a), n. 2	Sim istanti (successive autorizzazioni)	L. 1 milione
11B	art. 1, lett. b)	imprese di investimento comunitarie	L. 1 milione
11C	art. 1,lett. c),n. 1	imprese di investimento extracomunitarie (prima autorizzazione)	L. 5 milioni
12C	art. 1, lett. c), n. 2	imprese di investimento extracomunitarie (successive autorizzazioni)	L. 1 milione
11D	art. 1, lett. d)	Societa' istanti (iscrizione Albo)	L. 5 milioni
11E	art. 1, lett. e)	Persone fisiche istanti (iscrizione Albo)	L. 500.000
11F	art. 1, lett. f)	Agenti di cambio istanti	L. 500.000
11G	art. 1, lett. g)	Soggetti che trasmettono annunci pubblicitari (art. 1/18-quinquies, legge n. 216/74)	L. 1 milione
11H	art. 1, lett. h)	Soggetti istanti (art. 1/18-septies, legge n. 216/74)	L. 2 milioni
11K	art. 1, lett. i), n. 1	Societa' istanti (esercizio mercati - art. 48 dlgs. 415/96)	L. 25 milioni
12K	art. 1, lett. i), n. 2	Societa' mercato istanti (modifiche regolamento mercati)	L. 10 milioni
11L	art. 1, lett. l)	Montetitoli s.p.a.	L. 30 milioni
11M	art. 1, lett. m)	OIC (deposito prospetto)	L. 2 milioni
12M	art. 1, lett. m)	OIC (aggiornamento prospetto)	L. 2.milioni
11N	art. 1, lett. n)	OIC di cui all'art. 10-bis, legge n. 77/83 (deposito prospetto)	L. 2 milioni
12N	art. 1, lett. n)	OIC di cui all'art. 10-bis, legge n. 77/83 (aggiornamento prospetto)	L. 2 milioni
11O	art. 1, lett. o)	Gestori di mercati esteri comunitari (riconoscimento mercati)	L. 10 milioni
11P	art. 1, lett. p)	Societa' mercato istanti (nulla osta per riconoscimento da autorità extracomunitarie)	L. 5 milioni

CORRISPETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE AD ESAMI

Codice causale	Riferimento normativo (delib. n. 11103/97)	Esame	Misura del contributo
21A	art. 2, lett. a)	Prove valutative ex art. 23, comma 5, d.lgs. n. 415/96	L. 150.000
21B	art. 2, lett. b)	Accertamento preparazione ed idoneita' professionale rappresentanti alle grida	L. 50.000

CONTRIBUTI DI VIGILANZA

Codice causale	Descrizione causale (delib. n. 11103/97)	Soggetti tenuti alla contribuzione	Misura del contributo
31A	art. 3, lett. a)	Sim/fiduciarie	L. 2 milioni per servizio di investimento autorizzato
31B	art. 3, lett. b)	Banche autorizzate ex art. 6, comma 6, ed ex art. 60, comma 5, d.lgs. n. 415/96	L. 2 milioni per servizio di investimento autorizzato
31C	art. 3 lett. c)	Agenti di cambio	L. 2 milioni
32C	art. 3, lett. c)	Agenti di cambio iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 1/91	L. 1 milione
31D	art. 3, lett. d)	Società di revisione	4% ammontare corrispettivo totale triennale
31E	art. 3, lett. e)	Promotori finanziari	L. 300.000
31F	art. 3, lett. f)	Borsa Italiana s.p.a.	L. 2 miliardi
31G	art. 3, lett. g)	Comitato di gestione MTS e MIF	L. 60 milioni pro-quota
31H	art. 3, lett. h)	Società iscritte all'albo ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 415/96	da stabilire con successiva delibera
31K	art. 3, lett. i)	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	L. 200 milioni
31L	art. 3, lett. l)	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	contributo di cui all'art. 3, comma 4, delibera n. 11104/97
31M	art. 3, lett. m)	OIC (fondi mobiliari aperti)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
32M	art. 3, lett. m)	OIC (SICAV)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
33M	art. 3, lett. m)	OIC (fondi mobiliari chiusi)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito

34M	art. 3, lett. m)	OIC (fondi immobiliari)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
35M	art. 3, lett. m)	OIC (organismi esteri non armonizzati ex art.1 dlgs. 86/92)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
36M	art. 3, lett. m)	OIC (Organismi esteri armonizzati ex art. 10- bis, legge n. 77/83)	L. 2 milioni per ogni fondo o comparto gestito
31N	art. 3, lett. n)	Soggetti proponenti OPA residuale	contributo di cui all'art. 3, comma 5, lett. a), delibera n. 11104/97
32N	art. 3, lett. n)	Soggetti offerenti diversi da OIC (strumenti a premio)	contributo di cui all'art. 3, comma 5, lett. b), delibera n. 11104/97
33N	art. 3, lett. n)	Soggetti offerenti diversi da OIC (buoni di acquisto/sottoscrizione)	contributo di cui all'art. 3, comma 5, lett. c), delibera n. 11104/97
34N	art. 3, lett. n)	Soggetti offerenti (altre operazioni di sollecitazione)	contributi di cui all'art. 3, comma 5, lett. d), delibera n. 11104/97
35N	art. 3, lett. n)	Soggetti offerenti (maggiorazione per annunci pubblicitari)	contributo di cui all'art. 3, comma 5, delibera n. 11104/97

98A2038

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE E MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 57/E.

Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria.

Alle direzioni regionali delle entrate
Alle direzioni delle entrate per le province autonome di Trento e Bolzano
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
Ai centri di servizio di Roma - Milano - Bari - Pescara - Venezia - Bologna - Genova - Palermo - Torino - Salerno - Trento
Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
Al Dipartimento del territorio
Al Segretariato generale
Ai Ministeri
Alla Ragioneria generale dello Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alle direzioni provinciali del Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Servizio centrale degli ispettori tributari
Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
Al Comando generale della guardia di finanza

1. GENERALITÀ.

L'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto una speciale detrazione dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di taluni interventi illustrati nei successivi paragrafi. La detrazione è pari al 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di detti interventi. L'ammontare delle spese sul quale calcolare la detrazione non puo superare una soglia predeterminata dal legislatore. Come disposto dal comma 3 dello stesso art. 1, è stato emanato il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il quale sono state dettate le modalità di attuazione della disposizione, nonché le procedure di controllo. Nello stesso regolamento, per espressa previsione dell'art. 1, comma 7, della legge in argomento, sono state fissate alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.

Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da presentare ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti, individuati con lo stesso decreto, nel quale devono essere indicati tutti i dati necessari per fruire della detrazione in esame.

L'art. 13, comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997, ha stabilito l'applicabilità, tra le altre, delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 1, 2 e 3, anche per le spese sostenute nel 1996 e 1997 per gli interventi di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996.

Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in merito alle disposizioni in questione al fine di garantirne una uniforme interpretazione.

2. SOGGETTI CHE POSSONO FRUIRE DELLA DETRAZIONE E LIMITE DI SPESA.

Tenuto conto del tenore letterale del comma 1, che introduce la detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef a favore dei contribuenti che sostengono spese per la realizzazione degli interventi ivi previsti senza porre ulteriori condizioni né soggettive né oggettive, si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi previsti dalle disposizioni in argomento e che hanno sostenuto, nei periodi d'imposta 1998 e 1999, le spese di cui trattasi, se le stesse sono rimaste a loro carico. Hanno, quindi, diritto alla detrazione, se hanno sostenuto le spese in questione e queste sono rimaste a loro carico, il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile, il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), ma anche l'inquilino e il comodatario. Tra i possessori dell'immobile sono compresi i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale. I soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi sono compresi, invece, tra i detentori dell'immobile. Va, inoltre precisato che il possessore o detentore dell'unità immobiliare residenziale può anche assumere la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio dell'impresa, né bene alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima e conseguentemente, a norma dell'art. 57 del Tuir, concorre a formare il reddito secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari. La norma in esame trova

altresì, applicazione nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata. Si tratta delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e dei soggetti ad essi equiparati, nonché delle imprese familiari. Per i soggetti che svolgono attività commerciale in forma associata, valgono i chiarimenti forniti a proposito degli imprenditori individuali con l'ulteriore precisazione che per l'individuazione dei soggetti che hanno diritto alla detrazione e dell'importo spettante, determinato sulla base delle quote di partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso art. 5 del Tuir.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41% al fine di determinare la suddetta detrazione va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero. A tale conclusione si perviene sulla base di diverse argomentazioni. In primo luogo, la norma, a differenza di altre disposizioni che hanno previsto agevolazioni fiscali in occasione della realizzazione di particolari opere sulle unità immobiliari, come, ad esempio, l'art. 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l'attuazione del piano energetico nazionale) che consentiva una deduzione a fronte delle spese per interventi atti a realizzare il risparmio energetico negli edifici, non correla il limite di spesa per la fruizione della detrazione al fabbricato sul quale sono eseguite le opere né al relativo reddito. Inoltre, è previsto che, a fronte del sostenimento di dette spese compete una detrazione nella misura del 41 per cento sino ad un importo «massimo» delle stesse di 150 milioni. La formulazione «sino ad un importo massimo» lascia chiaramente intendere che, trattandosi di imposta personale, ciascun contribuente non può superare, ai fini della detrazione stessa, l'importo di 150 milioni. Va osservato, inoltre, che la locuzione «sulle singole unità immobiliari» assume rilievo autonomo ai fini del limite di 150 milioni ed è utilizzata in contrapposizione all'espressione relativa «sulle parti comuni degli edifici residenziali». Pertanto, il limite soggettivo di 150 milioni va correlato al limite oggettivo relativo alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione sulle unità immobiliari. Ciascun contribuente ha, quindi, diritto a calcolare la detrazione su un importo massimo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi previsti nella disposizione in esame. Inoltre, la detrazione compete per ciascun periodo d'imposta. L'Irpef è, infatti, una imposta personale, dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Dalle considerazioni sopra svolte consegue che:

il limite di 150 milioni deve intendersi riferito separatamente a ciascun anno d'imposta. Quindi, la detrazione può essere calcolata nel 1998 fino a un importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare relativamente alla quale, nello stesso anno, sono sostenute e rimaste a carico le spese e nel 1999 fino ad un ulteriore importo complessivo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare relativamente alla quale le spese sono sostenute e rimaste a carico nello stesso anno;

la detrazione compete a ciascuno dei soggetti, possessori o detentori dell'immobile che abbia sostenuto le spese in questione, effettivamente rimaste a carico, sempre nel limite massimo, per ciascuna unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi, di 150 milioni;

nello stesso limite di 150 milioni per ogni unità immobiliare ciascun avente diritto può calcolare la detrazione anche per le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali indicate al paragrafo 3, attribuite sulla base delle quote millesimali, nonchè per gli interventi relativi a ogni unità immobiliare posseduta o detenuta da società di cui all'art. 5 del Tuir e soggetti ad essi equiparati, cui il soggetto interessato partecipa;

in caso di comproprietà, di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione sempre, nei limiti sopra indicati, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Analogamente, in presenza di un proprietario e di un inquilino o di un comodante e un comodatario, così come in presenza di un nudo proprietario e di un usufruttuario, la detrazione potrà essere calcolata sulla base delle spese da ciascuno sostenute, e rimaste a carico, fermo restando il limite individuabile di L. 150.000.000 per gli interventi realizzati su ciascuna unità immobiliare.

Va, inoltre, precisato che qualora gli interventi elencati nei paragrafi successivi siano realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante va ridotta al 50 per cento in ossequio ai principi generali applicabili agli immobili promiscui.

3. INTERVENTI CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE.

Ai sensi della disposizione in commento danno diritto alla detrazione le spese sostenute per:

a) interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia realizzati sulle «parti comuni di edificio», così come definite all'art. 1117 c.c., «residenziale»;

b) gli interventi di cui alla precedente lettera *a)* — con l'esclusione della sola manutenzione ordinaria — realizzati sulle «singole unità immobiliari residenziali».

Si tratta, evidentemente, degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con l'esclusione, pertanto, degli interventi di nuova costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali.

Nell'ambito delle categorie del recupero del patrimonio edilizio esistente e della destinazione residenziale, la legge prevede un ampio ventaglio di interventi che possono beneficiare delle disposizioni tributarie in questione, che vanno dalla messa a norma degli edifici, alla realizzazione di posti auto, alla eliminazione delle bar-

riere architettoniche, alle misure antisismiche e di messa in sicurezza statica degli edifici, ecc., e che vengono meglio descritti più avanti.

Va precisato che gli interventi in questione devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità immobiliari residenziali. Sono, quindi, esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per espressa previsione normativa, è necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono realizzati gli interventi siano «censiti dall'ufficio del catasto», oppure sia stato chiesto l'accatastamento; e che sia stata pagata l'Ici per l'anno 1997, ove dovuta.

Gli immobili sui quali possono essere effettuati gli interventi agevolabili devono essere situati nel territorio nazionale, in quanto il legislatore, riferendosi espressamente agli interventi di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ha inteso prevedere l'agevolazione solo per detti immobili. I lavori, invece, possono essere eseguiti anche da imprese non residenti nel territorio dello Stato.

3.1. UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI.

La formulazione della norma in commento, che prevede la possibilità di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli interventi realizzati nelle *«singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali»*, porta a comprendere nell'ambito applicativo della disposizione gli interventi realizzati sulle unità immobiliari destinate ad abitazione di qualunque categoria catastale. Al riguardo, si precisa che va utilizzato un criterio d'uso dell'unità immobiliare *«di fatto»*, ferma restando l'applicabilità di eventuali sanzioni per mancata variazione catastale o per infrazioni di natura edilizia ed urbanistica. Ai fini della disposizione in commento, per l'individuazione degli edifici ammessi all'agevolazione, non può essere utilizzato un principio di prevalenza delle unità immobiliari destinate ad abitazione rispetto a quelle destinate ad altri usi ed è, quindi, ammessa al beneficio fiscale anche la singola abitazione, realmente utilizzata come tale, ancorché unica all'interno di un edificio. In tale fattispecie può essere ricompresa anche l'unità immobiliare adibita ad alloggio del portiere per le cui spese di ristrutturazione i singoli condomini possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di proprietà.

3.2. PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI.

Quanto esposto al punto precedente comporta che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Utilizzando, quindi, un principio di «prevalenza» della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, è possibile ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per le parti comuni di un edificio anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (purché soggetto passivo dell'Irpef) qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

3.3. PERTINENZE.

La possibilità di calcolare una detrazione relativamente alle spese sostenute per gli interventi in questione è estesa, nella disposizione in commento, anche alle pertinenze delle unità immobiliari residenziali possedute o detenute. La detrazione compete anche se gli interventi sono realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.

La nozione di pertinenza, nel caso in esame, deve essere intesa in senso ampio, purché esistano le condizioni oggettive e soggettive, previste all'art. 817 c.c., che danno vita al rapporto di pertinenza. L'elemento oggettivo è costituito dalla destinazione durevole e funzionale di servizio od ornamento tra l'elemento di pertinenza e l'elemento principale, per il miglior uso od ornamento di quest'ultima. L'elemento soggettivo è dato dalla volontà del proprietario dell'elemento principale o di chi ne abbia sulla medesima un diritto reale o la detenzione, di porre la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale dell'elemento principale. Ne consegue che sono compresi nell'ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi, anche innovativi, realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali (senza alcun limite numerico) già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare principale. È esclusa, quindi, in via generale, la possibilità di realizzare volumi autonomi rispetto ad una unità immobiliare principale.

3.4. CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO.

Gli interventi edilizi rubricati nella legge di incentivazione sono, innanzitutto, quelli definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ma anche altri, che traggono la loro definizione da specifici provvedimenti legislativi. Risulta necessario, pertanto, esaminare le varie definizioni introdotte nel 1978 al fine di specificare la diversa portata di ciascuna categoria di intervento. È necessario, comunque, integrare la disciplina generale di ogni singola categoria definita nella legge n. 457/1978 con le eventuali maggiori specificazioni o limitazioni contenute negli strumenti urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta la nozione di ogni categoria di intervento con una elencazione esemplificativa dei lavori ammissibili.

Manutenzione ordinaria
(lettera a)*, art. 31, legge n. 457/1978)*

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono *quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.*

Dalla definizione di legge sopra riportata si deduce che gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le operazioni di rinnovo o di sostituzione degli elementi esistenti di finitura degli edifici, nonché tutti gli interventi necessari per mantenere in efficienza gli impianti tecnologici, con materiali e finiture analoghi a quelli esistenti. Caratteristica della manutenzione ordinaria è il mantenimento degli elementi di finitura e degli impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di *riparazione* dell'esistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;

la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);

rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;

rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;

rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;

sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;

riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;

riparazione recinzioni;

sostituzione di elementi di impianti tecnologici;

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Manutenzione straordinaria
(lettera b), *art. 31, legge n. 457/1978)*

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano *le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso.*

La manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all'uso corrente l'edificio e le singole unità immobiliari, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria di intervento corrisponde quindi al criterio della *innovazione* nel rispetto dell'immobile esistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;

realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;

realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;

realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;

consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;

rifacimento vespai e scannafossi;

sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;

rifacimento di scale e rampe;

realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;

sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;

sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;

realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;

interventi finalizzati al risparmio energetico.

Restauro e risanamento conservativo
(lettera c), *art. 31, legge n. 457/1978)*

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono *quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano le destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio.*

La norma descrive due gruppi di interventi analoghi nei contenuti, ma differenti per quanto attiene le finalità e, soprattutto, riguardo alle caratteristiche degli edifici su cui tali interventi sono eseguiti.

Gli interventi di *restauro* consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall'edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conserva-

zione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso.

Il *risanamento conservativo* si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nel restauro e risanamento conservativo i seguenti interventi:

modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;

innovazione delle strutture verticali e orizzontali;

ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;

adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;

apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia
(lettera d), *art. 31, della legge n. 457/1978)*

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono *quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.*

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla «sistematicità» delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è considerato di «trasformazione urbanistica», soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.

A titolo esemplificativo, sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia i seguenti interventi:

riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;

costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;

mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;

trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;

modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;

interventi di ampliamento delle superfici.

È il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere *assorbente* della categoria «superiore» rispetto a quella «inferiore», al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento.

Eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n. 13 e decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).

Trattasi di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori: la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici. In linea generale le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche sono inseribili nella *manutenzione straordinaria.*

Opere finalizzate alla cablatura degli edifici
(legge 31 luglio 1997, n. 249)

Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici sono quelle previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha concesso agevolazioni per realizzare, nelle nuove costruzioni o in edifici soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via cavo per distribuire la ricezione nelle singole unità abitative. Ai fini delle agevolazioni fiscali la tipologia di intervento ammissibile è limitata al caso di lavori, in edifici esistenti, che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali.

Inoltre, possono essere oggetto di agevolazione fiscale gli interventi di cablatura degli edifici per l'accesso a servizi telematici e di trasmissione dati, informativi e di assistenza, quali, ad esempio, la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento o di cogenerazione, la teleassistenza sanitaria e di emergenza.

Opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997).

La normativa di riferimento è quella prevista dalla legge quadro sull'inquinamento acustico, e dal recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1997, n. 280. Le opere finalizzate al

contenimento dell'inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette: (ad es. sostituzione di vetri degli infissi). In tal caso occorre acquisire idonea documentazione (ad es., scheda tecnica del produttore) che attesti l'abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa.

Opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9 gennaio 1991, n. 10 e decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412).

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali sono quelle previste dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 febbraio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1992, n. 107. Anche le opere finalizzate al risparmio energetico possono essere realizzate in assenza di opere edilizie propriamente dette e vale quanto detto a proposito dell'inquinamento acustico.

Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica (legge 2 febbraio 1974, n. 64)

La normativa tecnica regolamentare a cui fare riferimento è contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, del 16 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996. Gli interventi di messa in sicurezza statica e quelli relativi all'adozione di misure antisismiche sono, in genere, riferiti ad opere di consolidamento statico riconducibili alla manutenzione straordinaria o alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi possono interessare anche le strutture di fondazione nonché la rete dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricità. Ma la legge, oltre a disporre che gli interventi in questione devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendente interi edifici, stabilisce che nell'ambito dei centri storici essi «devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari». La norma rende necessario non solo la cooperazione tra proprietari interessati, ma anche l'intervento attivo degli enti locali. La rilevanza degli interventi — che interessano edifici e ambienti tutelati e chiamano direttamente in causa i comuni, anche per la necessità di intervenire, come si è detto, sulla rete dei servizi — non può, infatti, essere sottovalutata. Pertanto, è da ritenere che, ai fini dell'applicazione della disposizione, debbano essere i privati, di norma, a predisporre «progetti unitari», ed a sottoporli all'esame del comune, per una approvazione di tipo «edilizio»: ovverosia mediante una concessione, stante che non si tratta, nel caso in esame, di piano urbanistico. Ma non può essere esclusa l'iniziativa dei comuni, intesa a fornire, quanto meno, le linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.

È appena il caso di rilevare che le disposizioni in questione, per ovvi motivi tecnici ed esecutivi, deve essere estesa a tutti i casi di miglioramento o di adeguamento della sicurezza statica ed antisismica, dovendo interpretare l'ulteriore specificazione del legislatore nel caso dei centri storici come una indicazione di metodo circa la particolare cautela da tenere nel caso di edifici realizzati con tecnologie e materiali oggi non utilizzati correntemente.

Interventi di messa a norma degli edifici (legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 6 dicembre 1971, n. 1083)

La normativa regolamentare di riferimento, nel caso degli impianti tecnologici, è quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 1992, n. 38. Ai fini del beneficio fiscale sono richiamate le norme applicabili alle unità immobiliari abitative e alle relative parti comuni, soggette all'applicazione della legge n. 46/1990. Si tratta, quindi, di interventi che riguardano la pluralità degli impianti tecnologici dell'abitazione meglio individuati all'art. 1 della legge n. 46/1990 e definiti nel successivo regolamento attuativo. Sono quindi compresi tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.

Opere interne

La definizione di «opere interne» si riferisce, come è noto, alle diverse categorie rubricate nell'art. 31 della legge n. 457/1978, le cui caratteristiche principali ed unificanti sono, in sintesi, l'assenza di alterazione dell'aspetto esterno degli edifici, nonché la natura di interventi edilizi che non comportino trasformazioni urbanistiche, oggetto di concessione edilizia. Sulla natura ed i limiti delle opere interne è intervenuta la legge n. 662/1996, all'art. 2, comma 60, laddove si assoggettano a denuncia di inizio attività le *opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.* Si tratta di una definizione che chiarisce il limite delle potenzialità dell'intervento «interno» il quale, in conformità del titolo abilitativo necessario, non deve eccedere il limite dell'intervento meramente edilizio, potendosi realizzare, quindi, opere comprese nella *manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo*, anche connesse con opere di *manutenzione ordinaria.* Pur non essendo espressamente citata nell'art. 1 della legge n. 449/1997, è evidente come la modalità di intervento in commento riguardi la maggior parte delle opere eseguibili all'interno di una singola unità immobiliare, per le quali le opere stesse devono essere considerate nell'insieme della categoria di intervento edilizio di maggior rilievo, come identificata all'art. 31 della legge n. 457/1978;

Parcheggi pertinenziali
(legge 24 marzo 1989, n. 122)

La legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, relativa a disposizioni in materia di parcheggi, consente, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:

a) a privati proprietari di immobili (comma 1), nel sottosuolo degli stessi e nei locali al piano terreno, oppure nel sottosuolo di aree private esterne agli edifici, purché ciò non sia in contrasto con i piani urbani del traffico e nel rispetto dell'uso della superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici;

b) su aree pubbliche (comma 4), per le quali le amministrazioni comunali individuano privati o società cooperative concessionari del diritto di superficie, i quali, in conformità al piano urbano dei parcheggi, realizzano parcheggi in superficie o interrati, da «destinare a pertinenza di immobili privati».

La norma ha origine dalla riscontrata carenza di parcheggi, sia privati che pubblici, e consente, con una serie di agevolazioni di natura regolamentare e finanziaria la promozione degli interventi di realizzazione di immobili destinati a parcheggio. In ambedue le fattispecie la legge prevede l'obbligo di pertinenzialità ad una unità immobiliare e di inalienabilità della pertinenza dall'immobile principale, essendo considerato il parcheggio spazio «asservito», indispensabile all'uso dell'unità immobiliare. In genere, le amministrazioni locali hanno imposto un limite massimo di distanza del parcheggio dall'unità immobiliare da asservire.

Ciò premesso, è evidente che l'ipotesi *a)* non comporta particolari problemi interpretativi, ed è, quindi, consentito usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di parcheggi che per opere di recupero degli stessi, purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa. Viceversa, nel caso dell'ipotesi *b)*, la detrazione puo essere concessa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) qualora si sia instaurato un rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione da parte di un contribuente soggetto all'Irpef;

2) qualora vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare, di proprietà del contribuente soggetto all'Irpef, oppure, se il parcheggio è in corso di costruzione, vi sia una obbligazione per la creazione di un vincolo di pertinenzialità con un immobile esistente;

3) qualora siano contabilizzati distintamente i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, e quelli relativi ai costi accessori, non ammissibili a beneficio fiscale.

Nella ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione all'Ufficio finanziario da parte del contribuente soggetto all'Irpef può intervenire successivamente all'inizio dei lavori, iniziati, dal concessionario. Al concessionario, quindi, è fatto obbligo di fornire la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.

3.5. TITOLI ABILITATIVI.

Per l'abilitazione alla realizzazione degli interventi di recupero, la legge non prevede procedure speciali o semplificate. Pertanto, procedure e procedimenti sono quelli stabiliti dalle normative — a tutti i livelli — vigenti. È, tuttavia, appena il caso di sottolineare l'opportunità che i comuni e gli altri enti ed uffici competenti adottino comportamenti idonei a rendere più agevole l'attuazione della nuova normativa. Non è da sottovalutare, infatti, la potenzialità delle disposizioni di legge di creare sinergie tra lo Stato — attraverso i benefici fiscali — e i comuni — che possono operare sulle aliquote ICI — per incentivare, da parte dei privati, il recupero di ampie zone del patrimonio edilizio esistente. Comunque, a solo titolo indicativo, e salva la necessità di verificare le indicazioni delle norme e dei regolamenti locali, si riportano, qui di seguito, i titoli abilitativi necessari in relazione alle varie categorie di intervento:

la *manutenzione ordinaria* non necessita di alcun titolo abilitativo o comunicazione all'amministrazione comunale;

la *manutenzione straordinaria* e il *restauro e risanamento conservativo* sono soggetti, nel caso di immobili non vincolati da leggi di tutela ambientale o monumentale, alla denuncia di inizio attività, prevista dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Viceversa, nel caso di immobili soggetti a tutela, oltre all'acquisizione del nulla-osta di compatibilità delle opere da realizzare con la tutela del bene, è necessario presentare istanza di autorizzazione edilizia, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 457/1978 e dell'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94. In tale ultimo caso, tuttavia, il rilascio dell'autorizzazione edilizia dovrà avvenire in forma esplicita, non essendo prevista dalle norme citate, la formazione del «silenzio-assenso» sulle domande di autorizzazione edilizia che riguardino opere da eseguire su immobili soggetti a tutela;

la *ristrutturazione edilizia* è sottoposta al rilascio di concessione edilizia, tramite la procedura stabilita nell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'individuazione del corretto titolo abilitativo per l'esecuzione delle opere da utilizzare per l'esecuzione delle medesime, le tipologie di intervento di seguito descritte, devono, quindi, essere inserite nella categoria descritta all'art. 31 della legge n. 457/1978, in base ad una verifica concreta tra gli interventi da effettuare e la possibile natura degli stessi.

4. SPESE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE E DETRAZIONE D'IMPOSTA.

Come già precisato le spese sostenute, rispettivamente, nei periodi di imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati nel paragrafo prece-

dente, e rimaste effettivamente a carico, danno diritto ad una detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta per gli stessi anni e l'importo massimo delle suddette spese, sul quale è possibile calcolare la detrazione, non può superare, per ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi.

Ai fini della imputazione delle spese di cui trattasi la disposizione in commento fa riferimento alle spese sostenute e, quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al loro effettivo pagamento. Il momento del pagamento può anche cadere in un periodo d'imposta diverso, antecedente o successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura. Al riguardo si precisa che, relativamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data in cui l'amministratore o altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese. Resta fermo, ovviamente, relativamente alle parti comuni, che ciascun condomino può calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote effettivamente pagate al condominio entro la fine del periodo d'imposta. Così, ad esempio, se il pagamento delle spese da parte dell'amministratore è avvenuto nel corso del 1998, ciascun condomino, con riferimento al periodo d'imposta relativo a detto anno, può calcolare la detrazione sulla parte di spese dal medesimo versate a tale titolo, in base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare. In tal modo rilevano i versamenti eventualmente anticipati nel 1997 per consentire all'amministratore di procedere nel 1998 al pagamento delle spese per gli interventi effettuati, mentre restano escluse le quote non versate dal condomino entro il 31 dicembre 1998 anche se l'amministratore ha provveduto al pagamento.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione, nel limite già esposto, rientrano le spese per:

progettazione dei lavori;

acquisto di materiali;

esecuzione dei lavori;

altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;

relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;

perizie e sopralluoghi;

imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;

oneri di urbanizzazione;

altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni in esame.

Non rientrano, invece, tra le spese che danno diritto alla detrazione, gli interessi passivi pagati per mutui (o anticipazioni, scoperti di conto corrente, ecc.) eventualmente stipulati per sostenere le spese per gli interventi di recupero edilizio, né i costi di trasloco e di custodia in magazzino dei mobili per tutto il periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.

Una considerazione va svolta con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 23 della legge n. 392 del 1978, la quale prevede che, in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione su immobili concessi in locazione, il proprietario ha diritto a richiedere all'inquilino il 5 per cento all'anno quale interesse legale. Al riguardo va precisato che tale previsione non esplica alcun effetto ai fini del limite di 150 milioni. Infatti l'importo imputato all'inquilino entra a comporre il canone di locazione, che il proprietario, osservando le disposizioni contenute nell'art. 129 del Tuir assoggetta a tassazione quale reddito del fabbricato.

La detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. In alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione, in base all'art. 2 del regolamento di attuazione, è effettuata irrevocabilmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono sostenute le spese. L'importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo d'imposta, non fruito in uno degli anni perché superiore all'imposta dovuta per lo stesso anno, non può essere cumulato con la quota spettante per un altro periodo d'imposta, non può essere richiesto in diminuzione dalle imposte dovute per l'anno successivo e non può essere richiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

In base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1 in esame, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi elencati nel paragrafo precedente, le quote di detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In pratica, il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dell'unità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi d'imposta la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi si trasferisca all'acquirente. La realizzazione degli interventi, aumentando il valore dell'immobile ne ha influenzato il prezzo di acquisto ed ha comportato una traslazione dell'onere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà. Tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore, al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano un diverso trattamento fiscale, che si tradurrebbe in una discriminazione di alcuni tipi di passaggi di proprietà, si deve ritenere che, benché il legislatore abbia utilizzato il termine «vendita» la disposizione possa trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito. Pertanto, anche in caso di decesso del contribuente la

detrazione che non può essere più fruita dal deceduto si trasmette agli eredi del contribuente deceduto ed in caso di donazione è attribuita al donatario. Analoghe considerazioni non possono essere svolte nell'ipotesi in cui la detrazione spetti al detentore dell'immobile (ad esempio, l'inquilino o il comodatario) in quanto lo stesso continua ad avere diritto alla detrazione anche se la detenzione cessa, mentre la detrazione stessa non si trasmette agli eredi.

5. CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI.

Per espressa previsione normativa, gli effetti derivanti dalle disposizioni in esame sono cumulabili con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

Al riguardo si precisa in primo luogo che il termine «ridotte» risulta riferito alle «agevolazioni» e pertanto la riduzione al 50 per cento riguarda evidentemente le agevolazioni previste per gli immobili vincolati ai sensi della citata legge n. 1089 del 1939. Inoltre, si deve ritenere che il legislatore abbia inteso richiamare le altre agevolazioni per gli immobili storici e artistici già previste in materia di Irpef (non quelle disposte ai fini di altre imposte) e ciò al solo fine di ridurre al 50 per cento l'importo spettante per le agevolazioni medesime. Si deve ritenere, pertanto, che il principio della riduzione al 50 per cento sia applicabile soltanto alle agevolazioni previste per gli immobili storici e artistici e non ad altre agevolazioni come, ad esempio alle spese di deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie, che costituiscono spesa sanitaria che dà diritto ad una detrazione ai sensi dell'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del Tuir, anche se talune di esse potrebbero essere comprese contemporaneamente nell'intervento relativo al superamento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda le altre agevolazioni vigenti in materia di immobili vincolati in materia di Irpef queste sono contenute, in generale, nell'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *g)*, del Tuir. La citata disposizione prevede, infatti, quale onere che dà diritto ad una detrazione d'imposta, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta a carico.

Va, inoltre, sottolineato che l'art. 12, comma 2, della stessa legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che il contributo eventualmente concesso ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e nell'ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'Iva pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, non preclude il diritto a fruire della detrazione del 41 per cento in commento, pertanto, le spese si considerano interamente sostenute, benché sia concesso un contributo a fronte del sostenimento delle stesse.

È appena il caso di precisare che, in caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, ecc. per l'esecuzione degli interventi di cui al paragrafo 3, tali contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione in quanto, come è stato precisato, le spese che rilevano ai fini di che trattasi sono quelle rimaste effettivamente a carico. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, si applica la disposizione di cui all'art. 16, comma 1, lettera n-*bis*), del Tuir, che prevede l'assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti.

6. ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE.

Come già precisato, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, emanato in forma di regolamento sono state dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in rassegna. Rispettando le prescrizioni contenute nel comma 3 dell'art. 1, le modalità di attuazione contengono, altresì, le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l'intervento delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni e fissano alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.

L'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento di attuazione stabilisce che per fruire della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con decreto dirigenziale. Tale decreto, che contiene anche l'individuazione dei centri di servizio competenti a ricevere la comunicazione, è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* unitamente al regolamento stesso. A norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del regolamento, che, come tutti gli atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, la comunicazione va effettuata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il modulo per effettuare la comunicazione è reperibile gratuitamente presso gli uffici delle entrate e presso quelli del territorio.

Va precisato che, in base allo stesso art. 1, comma 1, lettera *a)*, al modulo, che deve recare i dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia:

1) le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. In merito alla corrispondenza tra le categorie di intervento come definite all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e il relativo titolo abilitativo per l'esecuzione delle stesse, si rinvia a quanto già esposto al punto 3.5, ribadendo la necessità di operare il coordinamento tra la normativa nazionale e quella regionale e comunale in merito alle diverse possibilità di intervento ammesse o limitate all'interno degli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi. È sufficiente inoltrare fotocopia della denuncia di inizio di attività, dell'autorizzazione o della concessione edilizia. Nel caso della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo abilitativo, e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è sufficiente inoltrare quanto indicato al successivo punto 4;

2) la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza dell'art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata;

3) la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa all'anno 1997, se dovuta. Non va allegata la copia, ad esempio, se la comunicazione è trasmessa dall'inquilino o dal possessore che nel 1997 non era tenuto al pagamento dell'ICI in quanto non possedeva l'immobile;

4) la fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali, indicate al paragrafo 3. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella millesimale di ripartizione delle spese l'importo preventivato venga superato, è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente;

5) la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.

La lettera *b)* dell'art. 1, comma 1, del regolamento prevede l'attivazione della vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri. Dispone, infatti, che per poter fruire della detrazione è necessario inoltrare preventivamente alla ASL, competente nel territorio in cui si svolgono i lavori, una comunicazione con raccomandata a.r., nella quale sono riportate le seguenti informazioni:

a) ubicazione dei lavori da effettuare e committente;

b) natura delle opere da realizzare;

c) impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del lavoro;

d) data di inizio dei lavori.

L'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del regolamento impone al contribuente, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi elencati al paragrafo 3 e la ricevuta del bonifico bancario mediante il quale è stato eseguito il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Al riguardo, è opportuno precisare che i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, le fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al condominio.

In base all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del regolamento, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui sono eseguiti i lavori il cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Tale dichiarazione va comunque trasmessa all'ufficio che ha ricevuto la comunicazione e non è necessario trasmettere nuovamente il modulo relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente.

L'art. 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per poter fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale risulti:

la causale del versamento;

il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per quanto riguarda il codice fiscale del beneficiario della detrazione, si precisa che in caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l'indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati da soggetti di cui all'art. 5 del Tuir va indicato il codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al pagamento. Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio.

L'art. 3 del regolamento prevede che ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici devono comunicare al centro di servizio competente a ricevere la comunicazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

7. DECADENZA DAI BENEFICI.

L'art. 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi, l'importo eventualmente fruito dal contribuente è recuperato dagli uffici finanziari nelle seguenti ipotesi:

la comunicazione di inizio dei lavori non è trasmessa preventivamente al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ovvero, per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, la comunicazione non è trasmessa entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso;

la comunicazione è priva dei dati catastali dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori o degli estremi della domanda di accatastamento;

non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di lavori, la denuncia di inizio attività, l'autorizzazione o la concessione. Al riguardo si rinvia a quanto chiarito nel paragrafo precedente;

in mancanza dei dati catastali, non è allegata copia della domanda di accatastamento, esclusi i fabbricati rurali che hanno perso le caratteristiche di ruralità e non sono ancora accatastati in forza del citato art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, per i quali la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata;

non sono allegate le copie delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa all'anno 1997, se dovuta;

non e allegata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici residenziali, o successivamente non è trasmessa la copia della nuova tabella di ripartizione delle spese se diversa da quella preventiva;

non è allegata la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell'immobile se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi;

non è trasmessa, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100 milioni, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi;

non è stata effettuata preventivamente la comunicazione alla ASL, al fine di attivare la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori;

non sono conservate e trasmesse ed esibite, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi elencati al paragrafo 3 da parte del soggetto che fruisce della detrazione, oppure non è conservata e trasmessa o esibita, a richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, ovvero questo risulta intestato a un soggetto diverso da quello che fruisce della detrazione, salvo quanto specificato per gli interventi realizzati dai soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir e sulle parti comuni. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, va conservata altra idonea documentazione;

il pagamento non è stato effettuato mediante bonifico bancario;

siano eseguite opere edilizie difformi da quelle comunicate all'ufficio finanziario competente;

siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

È appena il caso di precisare che la mancata allegazione dei documenti o l'inesatta compilazione del modello di comunicazione comporta la decadenza dal diritto alla detrazione soltanto se il contribuente, invitato a regolarizzare la comunicazione, non ottemperi entro il congruo termine indicato dall'ufficio.

In merito alle opere edilizie difformi occorre fare una precisazione. Si possono distinguere, anche ai fini della legge in commento ed in relazione alla decadenza prevista in caso di realizzazione di opere edilizie difformi due situazioni:

a) la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento, per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso, quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d'inizio di attività, ma, tuttavia, conformi agli

strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Il caso in esame non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto nelle normative vigenti;

b) la realizzazione di opere difformi da titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Il caso in esame comporta la decadenza dai benefici fiscali, in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.

Qualora si ricada nella ipotesi *a)*, al termine della procedura di sanatoria è opportuno comunicare all'amministrazione finanziaria, integrando la comunicazione a suo tempo inviata, l'avvenuto rilascio del titolo in sanatoria. Nel caso dell'ipotesi *b)*, viceversa, potranno essere attivati sistemi di comunicazioni tra l'amministrazione finanziaria e le amministrazioni comunali, tali da consentire a queste ultime, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 4 e seguenti della legge n. 47 del 1985, di trasmettere all'amministrazione finanziaria copia dell'ordinanza di demolizione delle opere abusive, ai fini della declaratoria della decadenza dai benefici fiscali.

8. INTERVENTI EFFETTUATI NELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E CALABRIA NEGLI ANNI 1996 E 1997.

L'art. 13, comma 3, della stessa legge n. 449 del 1997 stabilisce, tra l'altro, che le disposizioni recate dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, si applicano anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria nell'anno 1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata in seguito al sisma ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del commissario delegato nominato, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le disposizioni dell'art. 1 richiamate sono quelle che prevedono:

la possibilità di calcolare, su un tetto massimo di 150 milioni per ciascuna unità immobiliare, la detrazione d'imposta del 41 per cento per gli interventi edilizi illustrati al paragrafo 3 (comma 1);

l'obbligo di ripartire la detrazione in quote costanti nell'anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro successivi, ovvero di ripartirla in dieci rate di pari importo (comma 2);

l'emanazione del regolamento nel quale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, le procedure di controllo e le cause di decadenza (comma 3);

la possibilità per i comuni di deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 41 per cento.

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 3, in esame, valgono i chiarimenti forniti nei paragrafi precedenti in merito all'art. 1, comma 1 e seguenti, salvo quanto di seguito specificato:

a) è ammesso qualunque mezzo di pagamento;

b) relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998;

c) qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art. 1, corredato della documentazione prescritta, un'apposita istanza, contenente l'indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata nel 1998;

d) non si applica la previsione contenuta nel comma 7 dell'art. 1, in base alla quale in caso di cessione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi illustrati al paragrafo 3, le detrazioni non utilizzate dal cedente spettano per i rimanenti periodi d'imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare, stante il richiamo del citato art. 13, comma 3, in commento soltanto all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge in esame.

9. MODALITÀ DI TRASMISSIONE E DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE.

Con decreto dirigenziale è stato approvato il modulo da utilizzare per la comunicazione della data di inizio lavori concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria, al fine di fruire della detrazione d'imposta del 41 per cento, e sono stati individuati i centri di servizio delle imposte dirette e indirette competenti a riceverlo. Il modulo deve essere compilato dai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le spese in questione, se le stesse sono rimaste a loro carico.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti individuati nell'art. 5 del Tuir, deve essere trasmesso, dall'amministratore del condominio o da uno qualunque dei condomini, ovvero da uno dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir o da uno dei soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo, un unico modulo.

Il modulo debitamente compilato, datato e sottoscritto, corredato degli allegati, deve essere spedito, in busta chiusa di dimensioni idonee a contenerlo senza piegarlo, per raccomandata e senza ricevuta di ritorno, ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette di seguito specificati:

Contribuenti con domicilio fiscale in un comune della:	*Centro di servizio delle imposte dirette e indirette:*
Regione Lombardia	20138 Milano, via M. del Vascello, 14
Regione Toscana	40131 Bologna, via Marco Polo, 60
Regione Umbria	65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B
Regione Puglia e Basilicata	70100 Bari, via Gentile, 52/B
Regione Emilia-Romagna	40131 Bologna, via Marco Polo, 60
Regione Liguria	16163 Genova, via Morego, 30
Regione Sicilia	90139 Palermo, via Konrad Roentgen, 3
Regioni Abruzzo, Marche e Molise	65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B
Regione Lazio	00155 Roma, via F. De Pero (La Rustica)
Regioni Campania e Calabria	84194 Salerno - via Uff. Finanziari
Regioni Piemonte e Val d'Aosta	10093 Collegno (Torino), strada della Berlia, 20
Regione Trentino-Alto Adige	38100 Trento, viale Verona, 187
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia	30175 Marghera (Venezia), via G. De Marchi, 16
Regione Sardegna	09100 Cagliari - s.s. 554 - km 1,600 - Località S.Lorenzo

Il modulo è predisposto per la lettura ottica e, pertanto, va compilato con la massima chiarezza a macchina o a stampatello, utilizzando una penna biro nera o blu; è necessario, inoltre:

riempire ogni casella con un solo carattere;

scrivere i caratteri all'interno delle caselle;

annerire la casella o segnare un trattino orizzontale quando nel modello è richiesto di rispondere barrando la casella.

Per quanto riguarda i dati del dichiarante, nell'apposita sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è «possessore» (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale, etc.) ovvero «detentore» (cioè locatario, comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma dell'art. 5 del Tuir, etc.) dell'immobile.

In caso di interventi da parte di uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all'art. 5 del Tuir; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, che il soggetto che trasmette la comunicazione è un detentore dell'immobile.

In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del condominio; dovrà, inoltre, essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto che trasmette la comunicazione è l'amministratore del condominio o uno dei condomini.

Per quanto riguarda, invece, i dati dell'immobile, nell'apposita sezione devono essere indicati i dati relativi agli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall'atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile, deve essere indicato se è stata presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.

I dati relativi ai fabbricati rurali che conservano i requisiti di ruralità, sono rilevabili dalle certificazioni del catasto dei terreni.

Non devono essere indicati i dati relativi ai fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità non ancora accatastati in forza dell'art. 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine per procedere l'accatastamento di detti fabbricati.

Se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario, devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato.

Nel modulo, in apposita sezione, deve essere indicata la documentazione allegata alla comunicazione, barrando le relative caselle. Per i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non ancora accatastati in forza del citato art. 14, comma 13, della legge n. 449 del 1997, la copia della domanda di accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata.

Dovrà, infine, essere indicato se è stata effettuata la comunicazione dell'inizio dei lavori alla azienda sanitaria locale e la data di inizio degli stessi.

In calce al modello, infine, vanno apposte la data e la firma.

10. AGEVOLAZIONI AI FINI DI ALTRE IMPOSTE.

I commi 4 e 5 dello stesso art. 1 della legge n. 449 del 1997 prevedono ulteriori agevolazioni ai fini di altre imposte.

In particolare, ai sensi del comma 4, richiamato anche nella disposizione concernente gli interventi effettuati a seguito degli eventi sismici nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in relazione all'effettuazione degli interventi che danno diritto alla detrazione del 41 per cento.

In base al comma 5, invece, i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sot-

totetti. L'aliquota è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale
della Direzione generale
del coordinamento territoriale
del Ministero dei lavori pubblici
FONTANA

98A1958

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. **09801330/15100/1531.**

Comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari.

Ai prefetti della Repubblica

Al Commissario del Governo per la provincia di Trento

Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai Commissari di Governo

Al Commissario dello Stato per la regione Sicilia

Al Rappresentante del Governo per la regione Sardegna

Ai signori questori

e, per conoscenza:

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali

Al Gabinetto dell'on.le sig. Ministro

Al Dipartimento della pubblica sicurezza

Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno

L'individuazione del comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini della Comunità europea forma oggetto di numerosi quesiti rivolti a questo Ministero.

Ciò premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La legge 10 gennaio 1935, n. 112, che ha istituito tale documento, all'art. 2, dispone che il libretto è rilasciato ai lavoratori dimoranti nel comune, prevedendo, al successivo art. 3, che lo stesso riporta anche la residenza.

In base a tale disposizione, competente al rilascio è il comune nel quale il soggetto è iscritto nello schedario della popolazione residente ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Con circolare n. 42/111/III, del 4 giugno 1973 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito istruzioni in merito alla attuazione del regolamento n. 1612/68 della Comunità economica europea in materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.

In particolare, è stato disposto che ai cittadini comunitari ed ai loro familiari che intendano svolgere attività di lavoro subordinato, in possesso della «carta di soggiorno», sia rilasciato il libretto di lavoro a cura dell'amministrazione comunale del luogo ove abbiano eletto la propria dimora abituale.

Quanto sopra, anche ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento ed avviamento al lavoro.

La dimora abituale di cui è cenno nella direttiva comunitaria, ai sensi della vigente normativa e del disposto dell'art. 43 del codice civile, corrisponde al concetto di residenza anagrafica mentre la presenza degli stessi sul territorio nazionale è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1963, n. 1656, che prevede il rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno.

Tale documento costituisce anche la condizione per poter ottenere l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Da quanto detto, deriva che il libretto di lavoro ai cittadini comunitari sarà rilasciato dal comune che avrà provveduto ad iscrivere gli stessi nello schedario della popolazione residente, previa esibizione della carta di soggiorno.

Si pregano le SS.LL. di voler informare i signori sindaci del contenuto del presente documento.

Si ringrazia.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

98A2011

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 marzo 1998

Dollaro USA	1802,62
ECU	1951,88
Marco tedesco	984,07
Franco francese	293,50
Lira sterlina	2979,37
Fiorino olandese	873,07
Franco belga	47,701
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,18
Lira irlandese	2443,09
Dracma greca	6,235
Escudo portoghese	9,622
Dollaro canadese	1279,36
Yen giapponese	13,936
Franco svizzero	1210,62
Scellino austriaco	139,87
Corona norvegese	236,38
Corona svedese	225,05
Marco finlandese	324,10
Dollaro australiano	1204,69

98A2066

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbidopa/Levodopa Teva»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 208 del 10 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CARBIDOPA/LEVODOPA TEVA (carbidopa-levodopa) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Carbidopa/Levodopa Teva» compresse.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Carbidopa/Levodopa Teva» 50 compresse 250 mg in blister, A.I.C. n. 033343029/M (in base 10), 0ZTKKP (in base 32), classe «C».

Titolare A.I.C.: Teva Pharma BV Industrieweg 23 - 3640 AE Mijdrecht - Paesi Bassi.

Produttore: la produzione e il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento della Teva Pharmaeceuticals Industries Ltd Kfar Saba, P.O. Box 353 - 44102 Istraele, il controllo presso lo stabilimento della Teva Pharma BV Industrieweg 23 P.O. Box 217-3640 AE Mijdrecht-Olanda.

Composizione: una compressa contiene: principio attivo: carbidopa monoidrato 27 mg corrispondente a 25 mg di carbidopa anidra, levodopa 250 mg; eccipienti: amido di mais pregelatinizzato, amido di mais, cellulosa microcristallina, E132 lacca di alluminio, magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento del morbo di Parkinson.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1952

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cervasta»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 212 del 19 febbraio 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CERVASTA (cerivastatina) nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Cervasta» compresse film rivestite.

Titolare A.I.C.: Bayer Biologicals S.r.l., viale Certosa, 130 - Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale viene effettuata nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen (Germania), il confezionamento nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen (Germania) o in alternativa in quello della Bayer S.p.a., via delle Groane, 126 - Garbagnate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Cervasta «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg, A.I.C. 033903016 (in base 10), 10BNF8 (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg, A.I.C. 033903028 (in base 10), 10BNFN (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg, A.I.C. 033903030 (in base 10), 10BNFQ (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg, A.I.C. 033903042 (in base 10), 10BNG2 (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg, A.I.C. 033903055 (in base 10), 10BNGH (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg, A.I.C. 033903067 (in base 10), 10BNGV (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg, A.I.C. 033903079 (in base 10), 10BNH7 (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg, A.I.C. 033903081 (in base 10), 10BNH9 (in base 32), classe «C»;

Cervasta «0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg, A.I.C. 033903093 (in base 10), 10BNHP (in base 32), classe «C».

Composizione:

Cervasta «0,1» - 1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: cerivastatina 0,0954 mg equivalente a 0,1 mg di cerivastatina sodica; eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro;

Cervasta «0,2» - 1 compressa film rivestita contiene: principio attivo: cerivastatina 0,1908 mg equivalente a 0,2 mg di cerivastatina sodica; eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro;

Cervasta «0,3» - 1 compressa rivestita contiene: principio attivo: cerivastatina 0,2862 mg equivalente a 0,3 mg di cerivastatina sodica; eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo IIa e IIb); trattamento dell'ipercolesterolemia in pazienti che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1951

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «ReoPro»

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 90 del 26 febbraio 1998

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale REOPRO» nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«ReoPro» soluzione iniettabile flacone 10 mg/5ml;

A.I.C. n. 031849019.

Titolare A.I.C.: Centecor B.V., Einsteinweg 101-2333 CB Leiden (Olanda),

è modificata come segue:

variazione tipo II: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto:

a) il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto;

b) il foglio illustrativo del prodotto è sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. **DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE**
ReoPro

2. **COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**
Abciximab: 2 mg/mL (flacone da 10 mg/5 mL).

3. **FORMA FARMACEUTICA**
Soluzione per uso iniettabile.

4. **INFORMAZIONI CLINICHE**

4.1 *Indicazioni terapeutiche*

Il ReoPro e indicato, in associazione con eparina ed aspirina, nel:

1. Intervento sull'albero coronarico per via percutanea
Per la prevenzione delle complicanze cardiache di tipo ischemico in pazienti sottoposti ad intervento sull'albero coronarico per via percutanea (angioplastica con palloncino, aterectomia e bail out stent).

2. Angina instabile
Per la riduzione del rischio di infarto del miocardio a breve termine (1 mese), in pazienti con angina instabile che non rispondono alla terapia medica convenzionale completa e che sono candidati a un intervento sull'albero coronarico per via percutanea.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Il ReoPro si utilizza in pazienti adulti per somministrazione endovenosa.
Adulti: la dose raccomandata di ReoPro e di 0,25 mg/kg in bolo endovenoso, seguita immediatamente dalla somministrazione di 0,125 µg/kg/min (fino ad un massimo di 10 µg/min) per infusione endovenosa continua.

Per la stabilizzazione dei pazienti con angina instabile, la somministrazione del bolo seguita dall'infusione endovenosa deve essere iniziata fino a 24 ore prima del possibile intervento e conclusa 12 ore dopo.

Per la prevenzione delle complicanze cardiache di tipo ischemico in pazienti sottoposti ad intervento sull'albero coronarico per via percutanea e che non stanno ricevendo una infusione di ReoPro, il bolo deve essere somministrato da 10 a 60 minuti prima dell'intervento e seguito da un'infusione per 12 ore.

Istruzioni per la somministrazione

1. I farmaci per uso parenterale devono essere sottoposti, prima della somministrazione, ad un controllo visivo per escludere la presenza di particelle. Le preparazioni di ReoPro che contengano particelle opache NON devono essere usate.
2. Come per ogni altra soluzione contenente proteine, anche per il ReoPro si deve considerare la possibilità che si possano verificare reazioni di ipersensibilità. Devono essere rapidamente disponibili adrenalina, dopamina, teofillina, antistaminici e corticosteroidi.

Se compaiono sintomi di reazione allergica o di anafilassi, l'infusione deve essere interrotta immediatamente. E' indispensabile la somministrazione sottocutanea di 0,3-0,5 mL di adrenalina in soluzione acquosa (diluizione 1:1.000) e l'uso di corticosteroidi, assieme all'assistenza della funzione respiratoria e ad altri interventi di rianimazione.

3. Come per tutti i prodotti farmaceutici per uso parenterale, anche durante la somministrazione di ReoPro si deve assicurare l'asepsi.
4. Aspirare in una siringa la quantità di ReoPro necessaria per effettuare il bolo. Filtrare il farmaco attraverso un filtro sterile per siringa, non pirogenico ed a basso legame con le proteine, da 0,2 µm o 0,22 µm (Millipore SLGV025LS o equivalente). La somministrazione del bolo deve essere effettuata in un (1) minuto.
5. Aspirare in una siringa la quantità di ReoPro necessaria per effettuare l'infusione continua. Diluire in soluzione salina sterile allo 0,9% o destrosio al 5% ed infondere il tutto mediante una pompa per infusione continua alla velocità calcolata. L'infusione continua deve essere filtrata al momento della diluizione utilizzando un filtro per siringa, sterile, non pirogenico ed a basso legame con le proteine, da 0,2 µm o 0,22 µm (Millipore SLGV025LS o equivalente), o durante la somministrazione utilizzando un filtro in linea, sterile, non pirogenico ed a basso legame con le proteine , da 0,2 µm o 0,22 µm (Abbott 4524 o equivalente).
Al termine del periodo di infusione eliminare la quantità di soluzione non usata.
6. Benchè non si siano riscontrate incompatibilità con liquidi per infusione endovenosa o con farmaci cardiovascolari di uso comune si raccomanda, quando possibile, di somministrare ReoPro per una via endovenosa indipendente, senza miscelarlo con altri farmaci.
7. Non e stata dimostrata incompatibilità con bottiglie di vetro, sacche di PVC o presidi per infusione endovenosa.

4.3 *Controindicazioni*

Il ReoPro non deve essere somministrato a pazienti con ipersensibilità nota all'abciximab, ad un qualsiasi componente del prodotto o ad anticorpi monoclonali murini.
Dato che l'inibizione dell'aggregazione piastrinica aumenta il rischio di emorragia, il ReoPro e controindicato nelle seguenti situazioni cliniche: emorragia interna in atto; storia di accidente cerebrovascolare nei due anni precedenti; recente intervento chirurgico o trauma a livello cranico o spinale (entro i due mesi precedenti); recente intervento chirurgico maggiore (entro i due mesi precedenti); neoplasia intracranica; malformazione arterovenosa od aneurisma; diatesi emorragica conclamata od ipertensione grave non controllata; trombocitopenia preesistente; vasculite; retinopatia ipertensiva o diabetica; grave insufficienza epatica o renale.

4.4 *Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego*

Prima di iniziare il trattamento con ReoPro è necessario effettuare un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio nel singolo paziente. Nei pazienti con basso rischio e di età superiore ai 65 anni non è stato stabilito un rapporto rischio/beneficio favorevole.

Necessità di strutture specializzate

Il ReoPro deve essere somministrato solo quando sia disponibile l'assistenza di personale medico e infermieristico specializzato. Si deve inoltre poter disporre di tests ematologici e di strutture per la somministrazione di emoderivati.

Terapia concomitante con aspirina ed eparina
Il ReoPro deve essere usato in associazione con aspirina ed eparina.

Aspirina
Si raccomanda di somministrare l'aspirina per via orale ad una dose giornaliera non inferiore ai 300 mg.

Eparina

1. Intervento sull'albero coronarico per via percutanea

Bolo di eparina prima della PTCA
Se l'ACT (Tempo di coagulazione attivata) del paziente è inferiore a 200 secondi prima dell'inizio della PTCA, al momento della puntura dell'arteria di accesso si dovrà somministrare un bolo iniziale di eparina secondo il seguente algoritmo:
ACT < 150 secondi: somministrare 70 U/Kg
ACT 150-199 secondi: somministrare 50 U/Kg
La dose del bolo iniziale di eparina non dovrà superare 7.000 U.
L'ACT deve essere controllato almeno 2 minuti dopo il bolo di eparina. Se l'ACT è inferiore a 200 secondi, si dovranno somministrare altri boli di eparina di 20 U/kg. Se l'ACT si mantiene inferiore a 200 secondi, si devono somministrare altri boli di eparina di 20 U/kg finché non si ottenga un ACT ≥ 200 secondi.
In situazioni cliniche nelle quali si ritenga necessaria la somministrazione di dosi piu elevate di eparina (malgrado un maggior rischio di emorragie), si consiglia di utilizzare boli di eparina aggiustati sul peso corporeo e avendo come obiettivo un ACT non superiore a 300 secondi.

Bolo di eparina durante la PTCA
Durante la PTCA, l'ACT deve essere controllato ogni 30 minuti. Se l'ACT e inferiore a 200 secondi, potranno essere somministrati boli addizionali di eparina di 20 U/kg. Se l'ACT permane <200 secondi, potranno essere somministrati boli addizionali di eparina di 20 U/kg fino ad ottenere un ACT ≥200 secondi. L'ACT deve essere controllato prima della somministrazione di ogni bolo di eparina ed almeno 2 minuti dopo.
In alternativa alla somministrazione di boli aggiuntivi di eparina come sopra descritto, si potrà iniziare una infusione continua di eparina alla velocità di 7 U/kg/ora, dopo che il bolo iniziale abbia permesso di raggiungere un ACT ≥200 secondi. Tale infusione dovrà essere continuata per tutta la durata della procedura.

Infusione di eparina dopo la PTCA
Si raccomanda fortemente di interrompere l'infusione di eparina immediatamente dopo il completamento della procedura, e di rimuovere della cannula arteriosa entro 6 ore. Se, in casi particolari, si intenda prolungare la terapia eparinica dopo PTCA o si decida di rimuovere la cannula piu tardi, si raccomanda una infusione iniziale alla velocità di 7 U/kg/ora (vedi *Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia: Rimozione della cannula dall'arteria femorale*).
In qualsiasi circostanza, l'eparina deve essere sospesa almeno 2 ore prima della rimozione della cannula arteriosa.

2. Stabilizzazione dell'Angina instabile

Un trattamento anticoagulante con eparina deve essere iniziato per mantenere l'APTT compreso tra 60 e 85 secondi. L'infusione di eparina deve essere mantenuta durante l'infusione di ReoPro. Per la modalità di impiego dell'eparina dopo l'angioplastica, si rimanda a quanto riportato al punto 1. Intervento sull'albero coronarico per via percutanea.

Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia

Sede di accesso all'arteria femorale

La somministrazione di ReoPro si associa ad un aumento della frequenza di emorragia, soprattutto nella sede di inserzione della cannula in arteria femorale. La sede di accesso dovrà essere trattata con le seguenti raccomandazioni:

Inserimento della cannula in arteria femorale

- Quando possibile, inserire solo una cannula arteriosa (evitare l'inserimento di cannule venose).
- Nella ricerca dell'accesso ad un vaso, pungere solo la parete anteriore dell'arteria o della vena.
- Per identificare una struttura vascolare, *e fortemente sconsigliato* ricorrere alla tecnica "passante".

A cannula posizionata in arteria femorale

- Controllare durante la prima ora, ogni 15 minuti, la sede di inserzione della cannula ed i polsi distali della gamba o delle gambe interessate e, successivamente, una volta ogni ora per 6 ore.
- Riposo completo in un letto la cui testiera sia mantenuta ad un'angolazione ≤30°.
- Mantenere bloccata/e la gamba interessata dal cateterismo, rincalzando le lenzuola del letto o mediante una leggera contenzione.
- Quando necessario, somministrare farmaci che riducano il dolore alla schiena o all'inguine.
- Istruire il paziente sul comportamento da tenere dopo la PTCA.

Rimozione della cannula dall'arteria femorale

- Interrompere l'eparina almeno 2 ore prima della rimozione della cannula arteriosa.
- Controllare l'APTT o l'ACT prima della rimozione della cannula arteriosa: non rimuovere la cannula fino a che l'APTT non sia ≤50 secondi o l'ACT non sia ≤175 secondi.
- Effettuare una compressione nella sede di accesso per almeno 30 minuti dopo la rimozione della cannula, manualmente o con un dispositivo meccanico.
- Applicare un bendaggio compressivo dopo aver ottenuto l'emostasi.

Dopo la rimozione della cannula dall'arteria femorale

- Controllare la regione inguinale per la presenza di emorragia/ematoma ed i polsi arteriosi periferici ogni 15 minuti per la prima ora o fino alla stabilizzazione, successivamente ogni ora per 6 ore dopo la rimozione della cannula.
- Far continuare il riposo completo a letto con la testiera mantenuta ad un'angolazione <30° e con la/e gamba interessata tenuta diritta per 6-8 ore dopo la rimozione della cannula dall'arteria femorale, per 6-8 ore dopo l'interruzione dell'infusione di ReoPro o per 4 ore dopo l'interruzione dell'infusione di eparina, quale che sia l'evento che si verifica per ultimo.
- Togliere il bendaggio compressivo prima di far deambulare il paziente.
- Continuare la somministrazione di farmaci per alleviare il dolore.

Consigli in caso di emorragia/formazione di ematoma nella sede di accesso all'arteria femorale

In caso di emorragia in sede inguinale, con o senza formazione di ematoma, si raccomanda di procedere nel modo seguente:

- Abbassare la testiera del letto a 0°.
- Effettuare in tale sede una pressione manuale o con dispositivo di compressione fino all'ottenimento dell'emostasi.
- Misurare e seguire nel tempo le dimensioni di ogni ematoma.
- Quando necessario, cambiare il bendaggio compressivo.
- Se è in corso la somministrazione di eparina, misurare l'APTT e riaggiustarne la dose in modo adeguato.
- Mantenere un accesso venoso se la cannula è stata rimossa.

Se durante l'infusione di ReoPro l'emorragia in sede inguinale non si arresta o se l'ematoma tende ad espandersi malgrado l'attuazione delle suddette manovre, interrompere immediatamente l'infusione di ReoPro ed estrarre la cannula arteriosa con le precauzioni sopra indicate. Dopo la rimozione della cannula mantenere una via venosa fino al controllo dell'emorragia (vedi anche Sovradosaggio: *Emorragia non controllata*).

Sedi potenziali di emorragia
Si dovrà porre particolare attenzione al controllo di tutte le sedi potenziali di emorragia, comprese le sedi delle punture arteriose e venose, i siti di inserzione di cateteri, le sedi di sutura chirurgica e quelle di iniezioni.

Emorragia retroperitoneale
La somministrazione di ReoPro si accompagna ad un maggiore rischio di emorragia retroperitoneale associata alla puntura dei vasi femorali. Si raccomanda di limitare l'uso di cateteri venosi e, nella ricerca dell'accesso vascolare, si deve perforare solo la parete anteriore dell'arteria o della vena (Vedi *Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia: Sede di accesso all'arteria femorale*).

Profilassi dell'emorragia gastrointestinale
Al fine di evitare emorragia gastrointestinale spontanea, si raccomanda di somministrare preventivamente farmaci H2-antagonisti od antiacidi in formulazione liquida. Se necessario, si dovranno somministrare antiemetici per evitare il vomito.

Assistenza generale ai pazienti
Si dovranno evitare punture arteriose e venose non necessarie, iniezioni intramuscolari, uso di routine di cateteri urinari, intubazione nasotracheale, sondini nasogastrici e bracciali automatici per la misurazione della pressione sanguigna. Per garantirsi una via venosa, si devono evitare le sedi non comprimibili (ad es. vena succlavia o giugulare). Per i prelievi ematici si devono utilizzare rubinetti sulla via di infusione di soluzione fisiologica o di eparina. Le sedi di puntura vascolare devono essere documentate e controllate. Nel togliere i bendaggi agire in modo molto delicato.

Monitoraggio
Prima della somministrazione di ReoPro si deve controllare la conta piastrinica, l'ACT, il tempo di protrombina (PT) e l'APTT per identificare anomalie preesistenti della coagulazione.
Dovranno inoltre essere valutati l'emoglobina e l'ematocrito prima della somministrazione del ReoPro, dopo 12 ore dalla somministrazione del bolo e, di nuovo, dopo 24 ore dalla somministrazione stessa. Si dovranno effettuare controlli elettrocardiografici a dodici derivazioni prima della somministrazione del bolo di ReoPro, prima che il paziente lasci la sala di cateterismo per far ritorno in reparto ed infine 24 ore dopo il bolo. Si raccomanda di controllare i segni vitali (come pressione sanguigna e polso arterioso) ogni ora nelle prime 4 ore e, successivamente, dopo 6, 12, 18 e 24 ore dalla somministrazione del bolo di ReoPro.

Ripristino della funzione piastrinica
In studi condotti sull'animale si e osservato che, dopo somministrazione di ReoPro, la funzione piastrinica viene ripristinata con la trasfusione di piastrine. Nell'uomo, trasfusioni di piastrine fresche di un pool di donatori effettuate in modo empirico sono state capaci di ristabilire la funzione piastrinica.

In caso di emorragia grave e non controllata o nella necessità di un intervento chirurgico di emergenza, il trattamento con ReoPro deve essere interrotto. Nella maggior parte dei pazienti, il tempo di sanguinamento ritorna intorno ai 12 minuti nel giro di 12 ore. Il tempo di sanguinamento deve essere determinato con il metodo di Ivy (vedi sotto). Se il tempo di sanguinamento si mantiene superiore ai 12 minuti, potranno essere trasfuse 10 unità di piastrine.
Il ReoPro puo essere spiazzato dai recettori delle piastrine del paziente e successivamente legarsi alle piastrine trasfuse. Ad ogni modo, un'unica trasfusione puo essere sufficiente a ridurre il blocco dei recettori al 60-70%, livello per il quale viene ripristinata la funzione piastrinica. Per mantenere il tempo di sanguinamento ≤12 minuti possono essere necessarie ripetute trasfusioni di piastrine.

Metodo di Ivy per la determinazione del tempo di sanguinamento
Mediante uno strumento automatico, praticare una piccola incisione sulla superficie volare laterale dell'avambraccio, mentre con il bracciale dello sfigmomanometro viene mantenuta una pressione di 40 mmHg sul braccio stesso. Misurare con un cronometro il tempo necessario alla cessazione del sanguinamento. Si potrà usare una carta da filtro per togliere il sangue dalla sede dell'incisione, ogni 15-30 secondi, ma senza che la carta venga in contatto con l'incisione stessa.

Uso di trombolitici, anticoagulanti ed altri agenti antipiastrinici
Dato che il ReoPro inibisce l'aggregazione piastrinica, si dovrà porre particolare attenzione nell'associare ad esso altri farmaci che influenzino l'emostasi come l'eparina, gli anticoagulanti per via orale come la warfarina, i trombolitici e gli agenti antipiastrinici diversi dall'aspirina, come il dipiridamolo, la ticlopidina o i destrani a basso peso molecolare (Vedi *Interazioni con altri medicinali e di qualsiasi altro genere*). Dati limitati in pazienti trattati con agenti trombolitici suggeriscono un aumento del rischio di emorragia quando il ReoPro viene somministrato a pazienti trattati con trombolitici a dosi sufficienti a determinare uno stato di fibrinolisi sistemica.
Se si richiede un intervento urgente in un paziente sotto infusione di ReoPro (o che abbia ricevuto il farmaco nelle 48 ore precedenti) per scarso controllo della sintomatologia, si raccomanda di eseguire una PTCA come primo intervento risolutivo. Prima di effettuare ulteriori interventi chirurgici, si dovrà determinare il tempo di sanguinamento con il metodo di Ivy: il valore ottenuto dovrà essere ≤12 minuti. Se la PTCA o altre procedure idonee risulteranno inefficaci e se l'angiografia suggerira un'eziologia trombotica della sindrome acuta, si potrà prendere in considerazione la terapia trombolitica intracoronarica. Evitare, per quanto possibile, uno stato di fibrinolisi sistemica.

Trombocitopenia
Per ridurre l'incidenza della trombocitopenia, si dovrà controllare la conta piastrinica prima del trattamento, da 2 a 4 ore dopo il bolo di ReoPro e dopo 24 ore. Nel caso che il soggetto presenti una marcata riduzione della conta piastrinica, se ne dovranno effettuare ulteriori controlli. A tal fine, il sangue prelevato dovrà essere immesso in provette separate contenenti, rispettivamente, acido etilendiaminotetracetico (EDTA), citrato ed eparina per escludere l'eventualità di pseudotrombocitopenia dovuta all'interazione anticoagulante *in vitro*.
Se invece viene verificata l'esistenza di una vera trombocitopenia, l'infusione di ReoPro deve essere interrotta immediatamente e si dovranno effettuare i controlli ed i trattamenti piu adeguati. Si dovrà effettuare un controllo giornaliero della conta piastrinica fino alla sua normalizzazione. Se la conta piastrinica sara inferiore a 60.000 cellule/µL, si dovrà interrompere la somministrazione di eparina ed aspirina. Se la conta piastrinica sara inferiore alle 50.000 cellule/µL, si dovrà provvedere alla trasfusione di piastrine.

Risomministrazione
Ci sono dati limitati riguardo alla ri-somministrazione di ReoPro.
Dopo singole somministrazioni di ReoPro si sono osservati anticorpi umani antichimerici (HACA), generalmente a basso titolo, in circa il 5-6% dei pazienti (vedi *Effetti Indesiderati*). I dati fino ad ora disponibili suggeriscono che gli anticorpi umani verso altri anticorpi monoclonali non presentano una reazione crociata con il ReoPro. La ri-somministrazione di ReoPro a 29 patienti HACA-negativi non ha condotto a nessuna modifica dei parametri farmacocinetici del ReoPro, nè a qualsiasi riduzione dell'effetto antipiastrinico.
Comunque, non si può escludere la possibilità di reazioni allergiche o di ipersensibilità o di una diminuzione dei benefici quando il ReoPro venga somministrato a pazienti che siano stati sottoposti in precedenza ad una terapia con anticorpi monoclonali.

Malattia renale e malattia vascolare periferica
Nei pazienti con malattia renale o con malattia vascolare periferica i benefici del trattamento con ReoPro possono essere inferiori.

Bambini o adulti con età superiore agli 80 anni
Non sono disponibili dati relativi al trattamento di bambini o di adulti di età superiore agli 80 anni.

4.5 *Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione*
Il ReoPro e stato studiato in associazione con eparina ed aspirina. In presenza di ReoPro, l'infusione di eparina si accompagna ad un aumento dell'incidenza di emorragia. L'esperienza limitata con ReoPro in pazienti che sono stati trattati con agenti trombolitici suggerisce un aumento del rischio di emorragia.
Anche se non sono stati effettuati studi specifici, l'associazione di ReoPro con altri farmaci cardiovascolari d'uso comune per la terapia dell'angina, dell'infarto miocardico o dell'ipertensione non ha provocato reazioni avverse. Reazioni avverse non si sono verificate neppure con l'impiegò dei comuni liquidi per infusione endovenosa. I farmaci cardiovascolari ai quali si fa riferimento comprendono la warfarina (prima e dopo, ma non durante la PTCA), i bloccanti dei recettori beta-adrenergici, i calcio-antagonisti, gli ACE-inibitori ed i nitrati sia per via orale che endovenosa.

4.6 *Gravidanza e allattamento*
Non sono disponibili dati sugli effetti del ReoPro sulla riproduzione animale. Inoltre non è noto se il ReoPro possa causare un danno fetale se somministrato a donne in gravidanza o se possa comprometterne la capacità di procreare. Il ReoPro dovrà essere somministrato ad una donna in gravidanza solo in caso di effettiva necessità.
Si raccomanda di interrompere l'allattamento al seno in quanto non è noto se l'abciximab sia secreto nel latte umano o animale.

4.7 *Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari*
Non applicabile.

4.8 *Effetti indesiderati*
Nello studio EPIC, in cui e stato utilizzato un regime di eparina standard, non aggiustato sul peso corporeo, le più comuni complicanze verificatesi in corso di terapia con ReoPro sono state di tipo emorragico e si sono manifestate durante le prime 36 ore. L'incidenza di complicanze emorragiche maggiori (diminuzione dei livelli ematici di emoglobina >5 g/dL), di complicanze emorragiche minori (macroematuria spontanea, o ematemesi, o perdita ematica con riduzione dei livelli di emoglobina >3g/dL, o con diminuzione dell'emoglobina ≥4g/dL senza perdita ematica evidente) e di necessità di trasfusioni di emoderivati, è risultata circa doppia.

Nei pazienti che hanno presentato complicanze emorragiche maggiori, queste si sono verificate, nel 67% dei casi, in regione inguinale a livello del sito di accesso arterioso.
In uno studio clinico successivo (EPILOG), usando il regime di eparina, la rimozione della cannula e gli accorgimenti per l'accesso all'arteria femorale descritti nella Sezione 4.4 (*Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso*), l'incidenza di complicanze emorragiche maggiori nei pazienti trattati con ReoPro (1,8%) non è risultata essere significativamente differente rispetto a quella osservata nei pazienti trattati con placebo (3,1%), e non vi è stato un aumento significativo nell'incidenza di emorragie intracraniche. La riduzione delle complicanze emorragiche maggiori osservate nello studio EPILOG e stata ottenuta senza alcuna perdita di efficacia.
Nello studio CAPTURE, in cui non e stato usato un regime di eparina a basse dosi, l'incidenza di complicanze emorragiche maggiori non associate con l'intervento di by-pass aorto-coronarico fu piu alta nei pazienti trattati con ReoPro (3,8%) rispetto a quelli trattati con placebo (1,9%).
Sebbene i dati siano limitati, il trattamento con ReoPro in pazienti sottoposti a by-pass aorto-coronarico non è stato accompagnato da un eccesso di complicanze emorragiche maggiori. Alcuni pazienti che presentavano un tempo di sanguinamento prolungato, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico hanno ricevuto trasfusioni di piastrine per correggere il tempo di sanguinamento. Vedi a *Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia: Ripristino della funzione piastrinica*.
L'incidenza totale di emorragia intracranica e di ictus non emorragico nei tre principali studi e stata simile, con 7 casi su 2.225 (0,31%)per i pazienti trattati con placebo e 10 casi su 3.112 (0,32%) per i pazienti trattati con ReoPro. L'incidenza di emorragia intracranica è stata dello 0,13% nei pazienti trattati con placebo e dello 0,19% nei pazienti trattati con ReoPro.
Gli eventi avversi piu frequenti sono stati la dorsalgia, l'ipotensione, la nausea, il dolore toracico, il vomito, la cefalea, la bradicardia, la febbre, il dolore nel sito di accesso arterioso e la trombocitopenia. Raramente sono stati riscontrati tamponamento cardiaco e la sindrome da distress respiratorio dell'adulto.
L'anticorpo antichimerico umano (HACA) e rilevabile, generalmente a basso titolo, in circa il 5-6% dei pazienti dopo 2-4 settimane. Dopo trattamento con ReoPro sono state osservate raramente reazioni allergiche o di ipersensibilità. Comunque, potenzialmente, una reazione anafilattica si può verificare in qualsiasi momento durante la somministrazione (Vedi *Istruzioni per la somministrazione*).

4.9 *Sovradosaggio*
Non sono noti eventi avversi in caso di sovradosaggio. Comunque, in caso di reazioni allergiche acute, trombocitopenia od emorragia non controllata, la somministrazione di ReoPro deve essere interrotta immediatamente. Se compare trombocitopenia od emorragia non controllata, si consiglia di effettuare una trasfusione di piastrine.
Reazioni allergiche: (vedi *Istruzioni per la somministrazione*).
Trombocitopenia: per ridurre l'incidenza della trombocitopenia, si dovrà controllare la conta piastrinica prima del trattamento, da 2 a 4 ore dopo il bolo di ReoPro e dopo 24 ore. Nel caso che il soggetto presenti una marcata riduzione della conta piastrinica, si dovranno effettuare ulteriori conte piastriniche. A tal fine, il sangue prelevato dovrà essere immesso in tre provette separate contenenti, rispettivamente, acido etilendiaminotetracetico (EDTA), citrato ed eparina per escludere l'eventualità di pseudotrombocitopenia dovuta all'interazione anticoagulante *in vitro*. Se invece viene verificata l'esistenza di una vera trombocitopenia, l'infusione di ReoPro deve essere interrotta immediatamente e si dovranno effettuare i controlli ed i trattamenti più adeguati.

Si dovrà effettuare un controllo giornaliero della conta piastrinica fino alla sua normalizzazione. Se la conta piastrinica sarà inferiore a 60.000 cellule/µL, si dovrà interrompere la somministrazione di eparina ed aspirina. Se la conta piastrinica sara inferiore alle 50.000 cellule/µL, si dovrà provvedere alla trasfusione di piastrine.

Emorragia non controllata: (per indicazioni specifiche sul sanguinamento nella sede di accesso, fare riferimento al paragrafo *Speciali precauzioni per l'uso*). Se si ritiene necessaria una trasfusione, e importante determinare il volume circolante del paziente. In caso di ipovolemia, il volume intravascolare dovrà essere adeguatamente ripristinato con cristalloidi. Nei pazienti asintomatici, l'anemia normovolemica (livelli di emoglobina pari a 7-10 g/dL) puo essere ben tollerata; la trasfusione non è indicata a meno che non si osservi un deterioramento dei segni vitali o il paziente non ne sviluppi i segni o i sintomi. Per ripristinare il volume circolante nei pazienti sintomatici (ad es. con sincope, dispnea, ipotensione ortostatica, tachicardia) si raccomanda l'impiego di cristalloidi. Se i sintomi persistono, si raccomanda una trasfusione di globuli rossi concentrati o di sangue intero, unità dopo unità fino alla remissione dei sintomi; una unità può essere sufficiente. Negli studi sull'animale è stato osservato che la trasfusione di piastrine ripristina la funzione piastrinica perduta dopo somministrazione di ReoPro; nell'uomo il ripristino della funzione piastrinica e stato ottenuto con trasfusioni effettuate in modo empirico. In caso di emorragia grave e non controllata o nella necessità di un intervento chirurgico di emergenza, il trattamento con ReoPro deve essere interrotto. Nella maggior parte dei pazienti, il tempo di sanguinamento ritorna intorno ai 12 minuti nel giro di 12 ore. Se il tempo di sanguinamento si mantiene superiore ai 12 minuti, potranno essere trasfuse 10 unità di piastrine. Il ReoPro puo essere spiazzato dai recettori piastrinici del paziente per legarsi alle piastrine trasfuse. Un'unica trasfusione può essere sufficiente per ridurre il blocco dei recettori al 60-70%, livello per il quale viene ripristinata la funzione piastrinica. Per mantenere il tempo di sanguinamento $\leq$12 minuti possono essere necessarie ripetute trasfusioni di piastrine.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Il ReoPro e il frammento Fab dell'anticorpo monoclonale chimerico 7E3. E' diretto contro il recettore glicoproteico (GP) IIb/IIIa($\alpha_{IIb}\beta_3$) situato sulla superficie delle piastrine umane. Il ReoPro inibisce l'aggregazione piastrinica prevenendo il legame del fibrinogeno, del fattore di von Willebrand e di altre molecole adesive con i siti recettoriali GPIIb/IIIa presenti sulle piastrine attivate.

Inoltre il ReoPro si lega al recettore della vitronectina ($\alpha_v\beta_3$) presente sulle piastrine e sulle cellule endoteliali. Il recettore della vitronectina e responsabile delle proprietà pro-coagulanti delle piastrine e delle proprietà proliferative delle cellule endoteliali e muscolari lisce della parete vasale. A causa della sua duplice specificità, il ReoPro blocca piu efficacemente il meccanismo di amplificazione della generazione di trombina conseguente all'attivazione piastrinica rispetto ad altri composti che inibiscono solo il recettore GPIIb/IIIa.

La somministrazione nell'uomo, per via endovenosa, di un singolo bolo di ReoPro a dosaggi compresi tra 0,15 e 0,30 mg/Kg, determina una rapida inibizione dose-dipendente della funzione piastrinica, documentata dal grado di aggregazione delle piastrine *ex vivo* in risposta all'adenosindifosfato (ADP) o dal prolungamento del tempo di sanguinamento. A due ore dalla somministrazione dei due dosaggi piu elevati (0,25 e 0,30 mg/Kg), piu dell'80% dei recettori GPIIb/IIIa è risultato bloccato e l'aggregazione piastrinica, in risposta a 20 µM di ADP, è risultata pressochè abolita.

Con entrambi i dosaggi, il tempo mediano di sanguinamento è aumentato oltre i 30 minuti, rispetto al valore iniziale di 5 minuti circa.
Il livello di blocco dell'80% dei recettori è stato scelto come obiettivo per la dimostrazione dell'efficacia farmacologica di ReoPro; infatti, in modelli animali di stenosi coronarica grave, e stato dimostrato che l'inibizione piastrinica associata a questo livello di blocco recettoriale previene la formazione del trombo piastrinico.
Nella maggior parte dei pazienti, si e dimostrato che la somministrazione endovenosa di ReoPro in bolo unico di 0,25 mg/Kg seguita da un'infusione continua di 10 µg/min per un periodo di 12-96 ore, ha prodotto un blocco sostenuto e di grado elevato dei recettori GPIIb/IIIa ($\geq$80%) e un'inibizione della funzione piastrinica (aggregazione piastrinica *ex vivo* in risposta a 20 µM di ADP inferiore al 20% del valore iniziale e tempo di sanguinamento superiore a 30 minuti) per tutta la durata dell'infusione. Risultati equivalenti sono stati ottenuti quando, in pazienti di peso fino ad 80 kg, e stata utilizzata una dose di infusione aggiustata sulla base del peso corporeo (0,125 µg/kg/min fino ad un massimo di 10 µg/min). Pazienti che hanno ricevuto un bolo di 0,25 mg/Kg, seguito dall'infusione di 5 µg/min per 24 ore hanno presentato, inizialmente, un analogo blocco dei recettori e un'analoga inibizione dell'aggregazione piastrinica, ma tale risposta non è stata mantenuta per tutto il periodo dell'infusione. Sebbene un basso livello di blocco dei recettori GPIIb/IIIa sia stato osservato per piu di 10 giorni dopo l'interruzione dell'infusione, la funzione piastrinica ritorna tipicamente alla normalità entro un periodo di 24-48 ore.
In studi clinici, il ReoPro ha dimostrato notevoli capacità nel ridurre le complicanze trombotiche conseguenti ad interventi sull'albero coronarico, come l'angioplastica con palloncino, l'aterectomia e l'impianto di stent. Tali effetti del ReoPro sono stati osservati nelle ore immediatamente successive all'intervento e sono perdurati per 30 giorni nei vari studi clinici EPIC, EPILOG e CAPTURE.
Nello studio EPIC, in cui furono arruolati pazienti ad alto rischio di complicanze ischemiche durante o dopo intervento di angioplastica, e nello studio EPILOG, in cui furono arruolati pazienti a basso e ad alto rischio di complicanze ischemiche durante o dopo intervento di angioplastica, la dose di infusione fu continuata per 12 ore dopo l'intervento e la riduzione dell'obiettivo composito di morte, infarto del miocardio o di ripetizione dell'intervento di angioplastica fu mantenuta durante il periodo di follow-up, 3 anni e 6 mesi rispettivamente. Nello studio EPIC la riduzione dell'obiettivo composito e derivata, principalmente, dall'effetto sull'infarto del miocardio e sugli interventi di rivascolarizzazione, sia urgenti che non. Nello studio EPILOG, la riduzione dell'obiettivo composito è derivata, principalmente, dall'effetto sull'infarto miocardico non-Q(identificato dagli aumenti degli enzimi cardiaci) e sugli interventi di rivascolarizzazione urgenti.
Nello studio CAPTURE, effettuato in pazienti con angina instabile non rispondenti alla terapia medica, il ReoPro e stato somministrato come bolo seguito da infusione per 24 ore prima della procedura di angioplastica fino ad un'ora dopo il completamento della procedura. Questo regime si e dimostrato in grado di stabilizzare i pazienti prima dell'angioplastica, come dimostrato per esempio dalla riduzione del numero degli infarti del miocardio, e di ridurre le complicanze trombotiche in modo sostenuto fino al 30° giorno ma non a 6 mesi.

5.2 ***Proprietà farmacocinetiche***
Dopo la somministrazione di un bolo di ReoPro per via endovenosa, le concentrazioni plasmatiche di farmaco libero diminuiscono molto rapidamente, con un'emivita iniziale inferiore ai 10 minuti ed un'emivita di seconda fase di 30 minuti circa, probabilmente per il rapido instaurarsi del legame con i recettori GPIIb/IIIa piastrinici.

La funzione piastrinica viene ripristinata generalmente entro 48 ore, anche se il ReoPro rimane in circolo per 15 giorni o piu legato alle piastrine. La somministrazione per via endovenosa di 0,25 mg/Kg di ReoPro in bolo seguita da un'infusione continua di 10 µg/min (o un'infusione aggiustata sul peso di 0,125 µg/kg/min fino ad un massimo di 10 µg/min), determina concentrazioni plasmatiche di farmaco libero relativamente costanti durante tutto il periodo di infusione. Al termine del periodo di infusione, le concentrazioni plasmatiche di farmaco libero si riducono rapidamente nelle prime 6 ore e, successivamente, diminuiscono con un ritmo più lento.

5.3 *Dati preclinici di sicurezza*
Nessuna osservazione di rilievo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 *Elenco degli eccipienti*
Reopro è formulato in soluzione acquosa tamponata (pH 7.2) contenente sodio fosfato bibasico diidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro e polisorbato 80.
La quantità totale di sodio e circa 3,45 mg/mL.
Potrebbero essere presenti tracce di papaina derivanti dal processo di produzione.

6.2 *Incompabilità*
Non sono state osservate incompatibilità con i liquidi per infusione endovenosa o con i farmaci cardiovascolari di uso comune. Comunque, si raccomanda di somministrare il ReoPro, quando possibile, attraverso una via venosa indipendente e senza miscelarlo con altri farmaci.
Non sono state riscontrate incompatibilità con le sacche di PVC o con i presidi per infusione endovenosa.

6.3 *Validità*
Tre anni se correttamente conservato.
ReoPro non contiene conservanti ed e indicato per monosomministrazioni. Le quantità di prodotto non utilizzate devono essere buttate. Nella somministrazione per infusione endovenosa, il ReoPro deve essere usato subito dopo la diluizione.

6.4 *Speciali precauzioni per la conservazione*
ReoPro deve essere conservato in frigorifero fra +2°C e +8°C. Evitare il congelamento.

6.5 *Natura e contenuto del contenitore e prezzo*
ReoPro e contenuto in flaconi di vetro da 5 mL (10 mg) tappati con tappi di gomma e sigillati con ghiera di alluminio protetta da una calotta di plastica.
Prezzo:Flacone 10 mg: Lire 853.700

6.6 *Istruzioni per l'uso*
Non agitare i flaconi. Per le Istruzioni per la somministrazione, vedi al punto 4.2.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Centocor B.V., Einsteinweg 101
2333 CB Leiden - Olanda

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

ReoPro flacone 5 mL (10 mg/5 mL): N° 031849019

9. **DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**
   Prima autorizzazione
   Reopro 10 mg: 3 Giugno 1996

10. **REGIME DI DISPENSAZIONE AL PUBBLICO**
   Uso riservato agli ospedali, alle cliniche ed alle case di cura.
   Vietata la vendita al pubblico.

ALLEGATO 2

ReoPro (abciximab) 10 mg/5 mL

COMPOSIZIONE

Principio attivo	*Flacone 10 mg/5 mL*
Abciximab	10 mg

Eccipienti
Sodio fosfato bibasico diidrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio cloruro, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili.

FORMA FARMACEUTICA
Soluzione sterile.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA
Antitrombotici.

TITOLARE AIC
Centocor B.V., Einsteinweg 101 - 2333 CB Leiden (Olanda)

Distributore per l'Italia:
ELI LILLY ITALIA S.p.A. - Sesto Fiorentino (Fi)

PRODOTTO E CONTROLLATO DA
Centocor B.V., Einsteinweg 101 - 2333 CB Leiden (Olanda)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Il ReoPro e indicato, in associazione con eparina ed aspirina, nel:
1. Intervento sull'albero coronarico per via percutanea
   Per la prevenzione delle complicanze cardiache di tipo ischemico in pazienti sottoposti ad intervento sull'albero coronarico per via percutanea (angioplastica con palloncino, aterectomia e bail out stent).

2. Angina instabile
   Per la riduzione del rischio di infarto del miocardio a breve termine (1 mese), in pazienti con angina instabile che non rispondono alla terapia medica convenzionale completa e che sono candidati a un intervento sull'albero coronarico per via percutanea.

CONTROINDICAZIONI
Pazienti con ipersensibilità nota all'abciximab, ad un qualsiasi componente del prodotto o ad anticorpi monoclonali murini.
Dato che l'inibizione dell'aggregazione piastrinica aumenta il rischio di emorragia, il ReoPro è controindicato nelle seguenti situazioni cliniche: emorragia interna in atto; storia di accidente cerebrovascolare nei due anni precedenti; recente intervento chirurgico o trauma a livello cranico o spinale (entro i due mesi precedenti); recente intervento chirurgico maggiore (entro i due mesi precedenti), neoplasia intracranica, malformazione arterovenosa od aneurisma; diatesi emorragica conclamata od ipertensione grave non controllata; trombocitopenia preesistente; vasculite; retinopatia ipertensiva o diabetica; grave insufficienza epatica o renale.
Gravidanza e allattamento: *Vedi Precauzioni d'impiego*

PRECAUZIONI D'IMPIEGO
Prima di iniziare il trattamento con ReoPro è necessario effettuare un'attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio nel singolo paziente. Nei pazienti con basso rischio e di età superiore ai 65 anni non e stato stabilito un rapporto rischio/beneficio favorevole.

Necessità di strutture specializzate
Il ReoPro deve essere somministrato solo quando sia disponibile l'assistenza di personale medico e infermieristico specializzato. Si deve inoltre poter disporre di tests ematologici e di strutture per la somministrazione di emoderivati.

Terapia concomitante con aspirina ed eparina
Il ReoPro deve essere usato in associazione con aspirina ed eparina.

Aspirina
Si raccomanda di somministrare l'aspirina per via orale ad una dose giornaliera non inferiore ai 300 mg.

Eparina
1. Intervento sull'albero coronarico per via percutanea
- *Bolo di eparina prima della PTCA*
  Se l'ACT (Tempo di coagulazione attivata) del paziente prima dell'inizio della PTCA è inferiore a 200 secondi, al momento della puntura dell'arteria di accesso si dovrà somministrare un bolo iniziale di eparina secondo il seguente algoritmo:
  ACT < 150 secondi: somministrare 70 U/Kg.
  ACT 150-199 secondi: somministrare 50 U/Kg
  La dose del bolo iniziale di eparina non dovrà superare 7.000 U.
  L'ACT deve essere controllato almeno 2 minuti dopo il bolo di eparina. Se l'ACT e inferiore a 200 secondi, si dovranno somministrare altri boli di eparina di 20 U/kg. Se l'ACT si mantiene inferiore a 200 secondi, si devono somministrare altri boli di eparina di 20 U/kg finché non si ottenga un ACT ≥ 200 secondi.
  In situazioni cliniche nelle quali si ritenga necessaria la somministrazione di dosi piu elevate di eparina (malgrado un maggior rischio di emorragie), si consiglia di utilizzare boli di eparina aggiustati sul peso corporeo e avendo come obiettivo un ACT non superiore a 300 secondi.
- *Bolo di eparina durante la PTCA*
  Durante la PTCA, l'ACT deve essere controllato ogni 30 minuti. Se l'ACT e inferiore a 200 secondi, potranno essere somministrati boli addizionali di eparina di 20 U/kg. Se l'ACT permane <200 secondi, potranno essere somministrati boli addizionali di eparina di 20 U/kg fino ad ottenere un ACT ≥200 secondi. L'ACT deve essere controllato prima della somministrazione di ogni bolo di eparina ed almeno 2 minuti dopo.
  In alternativa alla somministrazione di boli aggiuntivi di eparina come sopra descritto, si potrà iniziare una infusione continua di eparina alla velocità di 7 U/kg/ora, dopo che il bolo iniziale abbia permesso di raggiungere un ACT ≥200 secondi. Tale infusione dovrà essere continuata per tutta la durata della procedura.
- *Infusione di eparina dopo la PTCA*
  Si raccomanda fortemente di interrompere l'infusione di eparina immediatamente dopo il completamento della procedura, e di rimuovere la cannula arteriosa entro 6 ore. Se, in casi particolari, si intenda prolungare la terapia eparinica dopo PTCA o si decida di rimuovere la cannula piu tardi, si raccomanda una infusione iniziale alla velocità di 7 U/kg/ora (vedi *Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia: Rimozione della cannula dall'arteria femorale*).
  In qualsiasi circostanza, l'eparina deve essere sospesa almeno 2 ore prima della rimozione della cannula arteriosa.

2. Stabilizzazione dell'Angina instabile

Un trattamento anticoagulante con eparina deve essere iniziato per mantenere l'APTT compreso tra 60 e 85 secondi. L'infusione di eparina deve essere mantenuta durante l'infusione di ReoPro. Per la modalità di impiego dell'eparina dopo l'angioplastica, si rimanda a quanto riportato al punto 1. Intervento sull'albero coronarico per via percutanea.

Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia

Sede di accesso all'arteria femorale.

La somministrazione di ReoPro si associa ad un aumento della frequenza di emorragia, soprattutto nella sede di inserzione della cannula in arteria femorale. La sede di accesso dovrà essere trattata con le seguenti raccomandazioni:

- *Inserimento della cannula in arteria femorale*
  - Quando possibile, inserire solo la cannula arteriosa (evitare l'inserimento di cannule venose).
  - Nella ricerca dell'accesso ad un vaso, pungere solo la parete anteriore dell'arteria o della vena.
  - Per identificare una struttura vascolare, *e fortemente sconsigliato* ricorrere alla tecnica "passante".
- *A cannula posizionata in arteria femorale*
  - Controllare durante la prima ora, ogni 15 minuti, la sede di inserzione della cannula ed i polsi distali della gamba o delle gambe interessate e, successivamente, una volta ogni ora per 6 ore.
  - Riposo completo in un letto la cui testiera sia mantenuta ad un'angolazione ≤30°.
  - Mantenere bloccata/e la gamba interessata dal cateterismo, rincalzando le lenzuola del letto o mediante una leggera contenzione.
  - Quando necessario, somministrare farmaci che riducano il dolore alla schiena o all'inguine.
  - Istruire il paziente sul comportamento da tenere dopo la PTCA.
- *Rimozione della cannula dall'arteria femorale*
  - Interrompere l'eparina almeno 2 ore prima della rimozione della cannula arteriosa.
  - Controllare l'APTT (Tempo di protrombina parziale attivata) o l'ACT prima della rimozione della cannula arteriosa: non rimuovere la cannula fino a che l'APTT non sia ≤50 secondi o l'ACT non sia ≤175 secondi.
  - Effettuare una compressione nella sede di accesso per almeno 30 minuti dopo la rimozione della cannula, manualmente o con un dispositivo meccanico.
  - Applicare un bendaggio compressivo dopo aver ottenuto l'emostasi.
- *Dopo la rimozione della cannula dall'arteria femorale*
  - Controllare la regione inguinale per la presenza di emorragia/ematoma ed i polsi arteriosi periferici ogni 15 minuti per la prima ora o fino alla stabilizzazione, successivamente ogni ora per 6 ore dopo la rimozione della cannula.
  - Far continuare il riposo completo a letto con la testiera mantenuta ad un'angolazione <30° e con la/e gamba interessata tenuta diritta per 6-8 ore dopo la rimozione della cannula dall'arteria femorale, per 6-8 ore dopo l'interruzione dell'infusione di ReoPro o per 4 ore dopo l'interruzione dell'infusione di eparina, quale che sia l'evento che si verifica per ultimo.
  - Togliere il bendaggio compressivo prima di far deambulare il paziente.
  - Continuare la somministrazione di farmaci per alleviare il dolore.

Consigli in caso di emorragia/formazione di ematoma nella sede di accesso all'arteria femorale

In caso di emorragia in sede inguinale, con o senza formazione di ematoma, si raccomanda di procedere nel modo seguente:

- Abbassare la testiera del letto a 0°.
- Effettuare in tale sede una pressione manuale o con dispositivo di compressione fino all'ottenimento dell'emostasi.
- Misurare e seguire nel tempo le dimensioni di ogni ematoma.
- Quando necessario, cambiare il bendaggio compressivo.
- Se è in corso la somministrazione di eparina, misurare l'APTT e riaggiustarne la dose in modo adeguato.
- Mantenere un accesso venoso se la cannula è stata rimossa.

Se durante l'infusione di ReoPro l'emorragia in sede inguinale non si arresta o se l'ematoma tende ad espandersi malgrado l'attuazione delle suddette manovre, interrompere immediatamente l'infusione di ReoPro ed estrarre la cannula arteriosa con le precauzioni sopra indicate. Dopo la rimozione della cannula mantenere una via venosa fino al controllo dell'emorragia (vedi anche Sovradosaggio: *Emorragia non controllata*).

Sedi potenziali di emorragia

Porre particolare attenzione al controllo di tutte le sedi potenziali di emorragia, comprese le sedi delle punture arteriose e venose, i siti di inserzione dei cateteri, le sedi di sutura chirurgica e quelle di iniezioni.

Emorragia retroperitoneale

La somministrazione di ReoPro si accompagna ad un maggiore rischio di emorragia retroperitoneale associata alla puntura dei vasi femorali. Limitare l'uso di cannule venose e, nella ricerca dell'accesso vascolare, si deve perforare solo la parete anteriore dell'arteria o della vena (Vedi *Precauzioni per ridurre l'incidenza di emorragia:* Sede di accesso all'arteria femorale).

Profilassi dell'emorragia gastrointestinale

Al fine di evitare emorragia gastrointestinale spontanea, si raccomanda di somministrare preventivamente farmaci H2-antagonisti od antiacidi in formulazione liquida. Se necessario, si dovranno somministrare antiemetici per evitare il vomito.

Assistenza generale ai pazienti

Si dovranno evitare punture arteriose e venose non necessarie, iniezioni intramuscolari, uso di routine di cateteri urinari, intubazione nasotracheale, sondini nasogastrici e bracciali automatici per la misurazione della pressione sanguigna. Per garantirsi una via venosa, si dovranno evitare le sedi non comprimibili (ad es. vena succlavia o giugulare).

Per i prelievi ematici si devono utilizzare rubinetti sulla via di infusione di soluzione fisiologica o di eparina. Le sedi di puntura vascolare devono essere documentate e controllate. Nel togliere i bendaggi agire in modo molto delicato.

Monitoraggio

Prima di effettuare un trattamento con ReoPro, sulla base della morfologia delle lesioni coronariche definite angiograficamente, si deve riesaminare il cineangiogramma per verificare la gravità delle lesioni da trattare.

Prima della somministrazione di ReoPro si dovrà controllare la conta piastrinica, l'ACT, il tempo di protrombina (PT) e l'APTT per identificare anomalie preesistenti della coagulazione. Si dovrà inoltre dosare l'emoglobina e l'ematocrito prima della somministrazione del ReoPro, dopo 12 ore dalla somministrazione del bolo e, di nuovo, dopo 24 ore dalla somministrazione stessa.

Si dovranno effettuare controlli elettrocardiografici a dodici derivazioni prima della somministrazione del bolo di ReoPro, prima che il paziente lasci la sala di cateterismo per far ritorno in reparto ed infine 24 ore dopo il bolo. I segni vitali (come pressione sanguigna e polso arterioso) dovranno essere controllati ogni ora nelle prime 4 ore e, successivamente, dopo 6, 12, 18 e 24 ore dalla somministrazione del bolo di ReoPro.

Uso in gravidanza e durante l'allattamento
Non e noto se il ReoPro possa causare un danno fetale quando somministrato a donne in gravidanza o se possa comprometterne la capacità di procreare. Il ReoPro dovrà essere somministrato ad una donna in gravidanza solo in caso di effettiva necessità.
Si consiglia di interrompere l'allattamento al seno in quanto non e noto se l'abciximab sia secreto nel latte umano o animale.

Uso nei bambini e negli adulti con età superiore agli 80 anni
Non sono disponibili dati relativi al trattamento di bambini o di adulti di età superiore agli 80 anni.

Uso in pazienti con malattia renale e malattia vascolare periferica
I benefici del trattamento con ReoPro possono essere inferiori nei pazienti con malattia renale e malattia vascolare periferica.

INTERAZIONI
In presenza di ReoPro, l'infusione di eparina si accompagna ad un aumento dell'incidenza di emorragia. L'esperienza limitata con ReoPro in pazienti che sono stati trattati con agenti trombolitici suggerisce un aumento del rischio di emorragia.
Anche se non sono stati effettuati studi specifici, l'associazione di ReoPro con altri farmaci cardiovascolari d'uso comune per la terapia dell'angina, dell'infarto miocardico o dell'ipertensione non ha provocato reazioni avverse. I farmaci cardiovascolari ai quali si fa riferimento comprendono la warfarina (prima e dopo, ma non durante la PTCA), i bloccanti dei recettori beta-adrenergici, i calcio-antagonisti, gli ACE-inibitori ed i nitrati sia per via orale che endovenosa.
Reazioni avverse non si sono verificate neppure con l'impiego dei comuni liquidi per infusione endovenosa.

AVVERTENZE SPECIALI
Ri-somministrazione
Ci sono dati limitati riguardo alla ri-somministrazione di ReoPro.
Dopo singole somministrazioni di ReoPro si sono osservati anticorpi umani antichimerici (HACA), generalmente a basso titolo, in circa il 5-6% dei pazienti (vedi Effetti Indesiderati).
I dati fino ad ora disponibili suggeriscono che gli anticorpi umani verso altri anticorpi monoclonali non presentano una reazione crociata con il ReoPro. La ri-somministrazione di ReoPro a 29 patienti HACA-negativi non ha condotto a nessuna modifica dei parametri farmacocinetici del ReoPro, ne a qualsiasi riduzione dell'effetto antipiastrinico.
Comunque, non si puo escludere la possibilità di reazioni allergiche o di ipersensibilità o di una diminuzione dei benefici quando il ReoPro venga somministrato a pazienti che siano stati sottoposti in precedenza ad una terapia con anticorpi monoclonali.

Ripristino della funzione piastrinica
Nell'uomo, trasfusioni di piastrine fresche di un pool di donatori effettuate in modo empirico sono state capaci di ristabilire la funzione piastrinica. In caso di emorragia grave e non controllata o nella necessità di un intervento chirurgico di emergenza, il trattamento con ReoPro deve essere interrotto. Nella maggior parte dei pazienti, il tempo di sanguinamento ritorna intorno ai 12 minuti nel giro di 12 ore. Il tempo di sanguinamento deve essere determinato con il metodo di Ivy (vedi sotto). Se il tempo di sanguinamento si mantiene superiore ai 12 minuti, potranno essere trasfuse 10 unità di piastrine.
Il ReoPro può essere spiazzato dai recettori delle piastrine del paziente e successivamente legarsi alle piastrine trasfuse. Un'unica trasfusione può essere sufficiente a ridurre il blocco dei recettori al 60-70%, livello per il quale viene ripristinata la funzione piastrinica. Per mantenere il tempo di sanguinamento ≤12 minuti possono essere necessarie ripetute trasfusioni di piastrine.

Metodo di Ivy per la determinazione del tempo di sanguinamento
Mediante uno strumento automatico, praticare una piccola incisione sulla superficie volare laterale dell'avambraccio, mentre con il bracciale dello sfigmomanometro viene mantenuta una pressione di 40 mmHg sul braccio stesso. Misurare con un cronometro il tempo necessario alla cessazione del sanguinamento. Si potrà usare una carta da filtro per togliere il sangue dalla sede dell'incisione, ogni 15-30 secondi, ma senza che la carta venga in contatto con l'incisione stessa.

Uso di trombolitici, anticoagulanti ed altri agenti antipiastrinici
Dato che il ReoPro inibisce l'aggregazione piastrinica, si dovrà porre particolare attenzione nell'associare ad esso altri farmaci che influenzino l'emostasi come l'eparina, gli anticoagulanti per via orale come la warfarina, i trombolitici e gli agenti antipiastrinici diversi dall'aspirina come il dipiridamolo, la ticlopidina o i destrani a basso peso molecolare (Vedi *Interazioni*).
Dati limitati in pazienti trattati con agenti trombolitici suggeriscono un aumento del rischio di emorragia quando il ReoPro viene somministrato a pazienti trattati con trombolitici a dosi sufficienti a determinare uno stato di fibrinolisi sistemica. Se e necessario effettuare un intervento urgente in un paziente in trattamento con ReoPro (o che abbia ricevuto il farmaco nelle 48 ore precedenti) per scarso controllo della sintomatologia, si raccomanda di eseguire una PTCA come primo intervento risolutivo. Prima di effettuare ulteriori interventi chirurgici, si dovrà determinare il tempo di sanguinamento con il metodo di Ivy: il valore ottenuto dovrà essere ≤12 minuti. Se la PTCA o altre procedure idonee risulteranno inefficaci e se l'angiografia suggerira un'eziologia trombotica della sindrome acuta, si potrà prendere in considerazione la terapia trombolitica intracoronarica. Evitare, per quanto possibile, uno stato di fibrinolisi sistemica.

Trombocitopenia
Per ridurre l'incidenza della trombocitopenia, si dovrà controllare la conta piastrinica prima del trattamento, da 2 a 4 ore dopo il bolo di ReoPro e dopo 24 ore. Nel caso che il soggetto presenti una marcata riduzione della conta piastrinica, se ne dovranno effettuare ulteriori controlli. A tal fine, il sangue prelevato dovrà essere immesso in provette separate contenenti, rispettivamente, acido etilendiaminotetracetico (EDTA), citrato ed eparina per escludere l'eventualità di pseudotrombocitopenia dovuta all'interazione anticoagulante *in vitro*. Se invece viene verificata l'esistenza di una vera trombocitopenia, l'infusione di ReoPro deve essere interrotta immediatamente e si dovranno effettuare i controlli ed i trattamenti piu adeguati.

Si dovrà effettuare un controllo giornaliero della conta piastrinica fino alla sua normalizzazione. Se la conta piastrinica sarà inferiore a 60.000 cellule/µL, si dovrà interrompere la somministrazione di eparina ed aspirina. Se la conta piastrinica sarà inferiore alle 50.000 cellule/µL, si dovrà provvedere alla trasfusione di piastrine.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Il ReoPro si utilizza in pazienti adulti per somministrazione endovenosa.
Adulti ·la dose raccomandata di ReoPro e di 0,25 mg/kg in bolo endovenoso, seguita immediatamente dalla somministrazione di 0,125 µg/kg/min (fino ad un massimo di 10 µg/min) per infusione endovenosa continua.

Per la stabilizzazione dei pazienti con angina instabile, la somministrazione del bolo seguita dall'infusione endovenosa deve essere iniziata fino a 24 ore prima del possibile intervento e conclusa 12 ore dopo.

Per la prevenzione delle complicanze cardiache di tipo ischemico in pazienti sottoposti ad intervento sull'albero coronarico per via percutanea e che non stanno ricevendo una infusione di ReoPro, il bolo deve essere somministrato da 10 a 60 minuti prima dell'intervento e seguito da un'infusione per 12 ore.

Istruzioni per la somministrazione

1. Prima della somministrazione, controllare che le preparazioni di ReoPro non contengano particelle opache; in tal caso, tali preparazioni NON devono essere usate.
2. Come per ogni altra soluzione contenente proteine, anche per il ReoPro si deve considerare la possibilità che si possano verificare reazioni di ipersensibilità. Devono pertanto essere rapidamente disponibili adrenalina, dopamina, teofillina, antistaminici e corticosteroidi. Se compaiono sintomi di reazione allergica od anafilassi, l'infusione deve essere interrotta immediatamente. E' indispensabile la somministrazione sottocutanea di 0,3-0,5 mL di adrenalina in soluzione acquosa (diluizione 1:1.000), l'uso di corticosteroidi, l'assistenza della funzione respiratoria ed altri interventi di rianimazione.
3. Come per tutti i prodotti farmaceutici per uso parenterale, anche per il ReoPro si deve assicurare l'asepsi.
4. Aspirare in una siringa la quantità di ReoPro necessaria per effettuare il bolo. Filtrare il farmaco attraverso un filtro sterile per siringa, non pirogenico ed a basso legame con le proteine, da 0,2 µm o 0,22 µm (Millipore SLGV025LS o equivalente). La somministrazione del bolo deve essere effettuata in un (1) minuto.
5. Aspirare in una siringa la quantità di ReoPro necessaria per effettuare l'infusione continua. Diluire in soluzione salina sterile allo 0,9% o destrosio al 5% ed infondere il tutto mediante una pompa per infusione continua alla velocità calcolata. L'infusione continua deve essere filtrata al momento della diluizione utilizzando un filtro per siringa, sterile, non pirogenico ed a basso legame con le proteine, da 0,2 µm o 0,22 µm (Millipore SLGV025LS o equivalente), o durante la somministrazione utilizzando un filtro in linea, sterile, non pirogenico ed a basso legame con le proteine , da 0,2 µm o 0,22 µm (Abbott 4524 o equivalente). Al termine del periodo di infusione eliminare la quantità di soluzione non usata.
6. Si raccomanda, quando possibile, di somministrare il ReoPro per una via endovenosa indipendente, senza miscelarlo con altri farmaci.
7. Non è stata dimostrata incompatibilità con bottiglie di vetro, sacche di PVC o presidi per infusione endovenosa.

SOVRADOSAGGIO

Non sono noti eventi avversi in caso di sovradosaggio. Comunque, in caso di reazioni allergiche acute, trombocitopenia od emorragia non controllata, la somministrazione di ReoPro deve essere interrotta immediatamente. Se compare trombocitopenia od emorragia non controllata, si consiglia di effettuare una trasfusione di piastrine.

Emorragia non controllata (per indicazioni specifiche sul sanguinamento nella sede di accesso, fare riferimento al paragrafo PRECAUZIONI D'IMPIEGO).

Se si ritiene necessaria una trasfusione, è importante determinare il volume circolante del paziente. In caso di ipovolemia, il volume intravascolare dovrà essere adeguatamente ripristinato con cristalloidi. Nei pazienti asintomatici, l'anemia normovolemica (livelli di emoglobina pari a 7-10 g/dL) puo essere ben tollerata; la trasfusione non è indicata a meno che non si osservi un deterioramento dei segni vitali, o il paziente non ne sviluppi i segni o i sintomi. Per ripristinare il volume circolante nei pazienti sintomatici (ad es. con sincope, dispnea, ipotensione ortostatica, tachicardia) si raccomanda l'impiego di cristalloidi. Se i sintomi persistono, si raccomanda l'impiego di globuli rossi concentrati o di sangue intero, unità dopo unità, fino alla remissione dei sintomi; una unità puo essere sufficiente. Negli studi sull'animale é stato osservato che la trasfusione di piastrine ripristina la funzione piastrinica perduta dopo la somministrazione di ReoPro; nell'uomo, il ripristino della funzione piastrinica e stato ottenuto con trasfusioni effettuate in modo empirico. In caso di emorragia grave e non controllata o nella necessità di un intervento chirurgico di emergenza, il trattamento con ReoPro deve essere interrotto. Nella maggior parte dei pazienti, il tempo di sanguinamento ritorna intorno ai 12 minuti nel giro di 12 ore. Se il tempo di sanguinamento si mantiene superiore ai 12 minuti, potranno essere trasfuse 10 unità di piastrine. Il ReoPro puo essere spiazzato dai recettori piastrinici del paziente per legarsi alle piastrine trasfuse. Un'unica trasfusione puo essere sufficiente per ridurre il blocco dei recettori al 60-70%, livello per il quale viene ripristinata la funzione piastrinica. Per mantenere il tempo di sanguinamento ≤12 minuti possono essere necessarie ripetute trasfusioni di piastrine.

Trombocitopenia. Per ridurre l'incidenza della trombocitopenia, si dovrà controllare la conta piastrinica prima del trattamento, da 2 a 4 ore dopo il bolo di ReoPro e dopo 24 ore. Nel caso che il soggetto presenti una marcata riduzione della conta piastrinica, si dovranno effettuare ulteriori conte piastriniche. A tal fine, il sangue prelevato dovrà essere immesso in tre provette separate contenenti, rispettivamente, acido etilendiaminotetracetico (EDTA), citrato ed eparina per escludere l'eventualità di pseudotrombocitopenia dovuta all'interazione anticoagulante *in vitro*. Se invece viene verificata l'esistenza di una vera trombocitopenia, l'infusione di ReoPro deve essere interrotta immediatamente e si dovranno effettuare i controlli ed i trattamenti piu adeguati.

Si dovrà effettuare un controllo giornaliero della conta piastrinica fino alla sua normalizzazione. Se la conta piastrinica sara inferiore a 60.000 cellule/µL, si dovrà interrompere la somministrazione di eparina ed aspirina. Se la conta piastrinica sara inferiore alle 50.000 cellule/µL, si dovrà provvedere alla trasfusione di piastrine.

Reazioni allergiche. Sospendere l'infusione di ReoPro (vedi Dose, Modo e Tempo di somministrazione).

EFFETTI INDESIDERATI

Nello studio EPIC, in cui e stato utilizzato un regime di eparina standard, non aggiustato sul peso corporeo, le più comuni complicanze verificatesi in corso di terapia con ReoPro sono state di tipo emorragico e si sono manifestate durante le prime 36 ore.

L'incidenza di complicanze emorragiche maggiori (diminuzione dei livelli ematici di emoglobina >5 g/dL), di complicanze emorragiche minori (macroematuria spontanea, o ematemesi, o perdita ematica con riduzione dei livelli di emoglobina >3g/dL, o con diminuzione dell'emoglobina ≥4g/dL senza perdita ematica evidente) e di necessità di trasfusioni di emoderivati, e risultata circa doppia. Nei pazienti che hanno presentato complicanze emorragiche maggiori, queste si sono verificate, nel 67% dei casi, in regione inguinale a livello del sito di accesso arterioso.
In uno studio clinico successivo (studio EPILOG), usando il regime di eparina, la rimozione della cannula e gli accorgimenti per l'accesso all'arteria femorale descritti al paragrafo *Precauzioni d'impiego*, l'incidenza di complicanze emorragiche maggiori nei pazienti trattati con ReoPro (1,8%) non e risultata essere significativamente differente rispetto a quella osservata nei pazienti trattati con placebo (3,1%), e non vi è stato un aumento significativo nell'incidenza di emorragie intracraniche. La riduzione delle complicanze emorragiche maggiori osservate nello studio EPILOG e stata ottenuta senza alcuna perdita di efficacia.
Nello studio CAPTURE, in cui non e stato usato un regime di eparina a basse dosi, l'incidenza di complicanze emorragiche maggiori non associate con l'intervento di by-pass aorto-coronarico fu più alta nei pazienti trattati con ReoPro (3,8%) rispetto a quelli trattati con placebo (1,9%).
Sebbene i dati siano limitati, il trattamento con ReoPro in pazienti sottoposti a by-pass aorto-coronarico non e stato accompagnato da un eccesso di complicanze emorragiche maggiori. Alcuni pazienti che presentavano un tempo di sanguinamento prolungato, prima di sottoporsi all'intervento chirurgico hanno ricevuto trasfusioni di piastrine per correggere il tempo di sanguinamento. Vedi ad Avvertenze Speciali, *Ripristino della funzione piastrinica.*
L'incidenza totale di emorragia intracranica e di ictus non emorragico nei tre principali studi e stata simile, con 7 casi su 2.225 (0,31%)per i pazienti trattati con placebo e 10 casi su 3.112 (0,32%) per i pazienti trattati con ReoPro. L'incidenza di emorragia intracranica e stata dello 0,13% nei pazienti trattati con placebo e dello 0,19% nei pazienti trattati con ReoPro.
Gli eventi avversi più frequenti sono stati la dorsalgia, l'ipotensione, la nausea, il dolore toracico, il vomito, la cefalea, la bradicardia, la febbre, il dolore nel sito di accesso arterioso e la trombocitopenia. Raramente sono stati riscontrati tamponamento cardiaco e la sindrome da distress respiratorio dell'adulto.
L'anticorpo antichimerico umano (HACA) e rilevabile, generalmente a basso titolo, in circa il 5-6% dei pazienti dopo 2-4 settimane. Dopo trattamento con ReoPro sono state osservate raramente reazioni allergiche o di ipersensibilità. Comunque, potenzialmente, una reazione anafilattica si puo verificare in qualsiasi momento durante la somministrazione (Vedi Dose, Modo e Tempo di Somministrazione).

NEL CASO SI MANIFESTASSERO EFFETTI INDESIDERATI - ANCHE DIVERSI DA QUELLI DESCRITTI - IL PAZIENTE E' INVITATO A COMUNICARLI AL PROPRIO MEDICO O AL PROPRIO FARMACISTA.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE IL MEDICINALE DOPO LA DATA DI SCADENZA INDICATA SULLA CONFEZIONE

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE
Conservare in frigorifero (tra +2°C e +8°C).
Evitare il congelamento e non usare il prodotto se e stato congelato.

ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITA'
3 Giugno 1996

98A2014

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Rete Nord Est - Soc. coop. a r.l.», in Pulfero e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 144 del 23 gennaio 1998, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Rete Nord Est - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pulfero, costituita il 19 maggio 1990 per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Moreno Gabbana con studio in Udine, via Asquini, 8/a.

98A2016

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno n. 559/C.14223.XV.J(849) del 23 ottobre 1996 concernente: «Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 1996).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nel decreto di riconoscimento relativo alla S.p.a. Sicamb, alla pag. 55, prima colonna, sono da apportare le seguenti correzioni:

al ventesimo rigo, dove è scritto: «P/N MBEU 99342 *RU* pacco razzi ...», leggasi: «P/N MBEU 99342 pacco razzi ...»;

al ventiduesimo rigo, dove è scritto: «P/N MBEU 99343 *RU* pacco razzi ...», leggasi: «P/N MBEU 99343 pacco razzi ...».

98A2028

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 484.000
- semestrale ..... L. 275.000

Tipo A1 - *Abbonamento ai fascicoli della serie* generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 396.000
- semestrale ..... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 110.000
- semestrale ..... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 102.000
- semestrale ..... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 260.000
- semestrale ..... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 101.000
- semestrale ..... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 254.000
- semestrale ..... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non *legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie* speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.045.000
- semestrale ..... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 935.000
- semestrale ..... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 0 0 9 8 *